Anno 1872. Roma - Lunedì, 10 Giugno Num. 159.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. *fatta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in udienza del 2 maggio 1872, sul R. decreto che istituisce un Consiglio di agricoltura.*

SIRE,

Il Ministero che ho l'onore di dirigere si giova di tre corpi consultivi intesi a rischiarare l'azione sua nelle materie che all'agricoltura più direttamente si attengono.

Il Consiglio forestale, il Consiglio ippico ed il Consiglio di agricoltura furono creati successivamente ed hanno finora, nelle loro rispettive attribuzioni, proceduto come corpi del tutto separati. Eppure le quistioni intorno alle quali essi avevano a dare il loro avviso sono talmente connesse che ove non presieda alla risoluzione loro un pensiero unico, un concetto che ne abbracci tutte le sue parti, molto facilmente si può correre il rischio di promuovere alcuni interessi a danno di altri.

E così le quistioni che si riferiscono ai disboscamenti ed ai dissodamenti non si possono esaminare dal solo lato degli interessi forestali. Li quali hanno una immediata relazione con quelli idraulici ed agrari. Se i disboscamenti possono avere una influenza dannosa sul corso delle acque, non sarebbe d'altro canto opera meritevole di encomio quella volta a promuovere i rimboschimenti in quei terreni atti alle colture agrarie.

Le quistioni intorno ai mezzi che la pubblica Amministrazione deve impiegare per migliorare nello interesse dell'agricoltura lo allevamento del bestiame vogliono essere esaminate nel loro complesso e non con principii esclusivi piuttosto ad una che ad un'altra specie di esse. Non è certo pensiero mio che in una materia così svariata tutto debba ridursi a sistema e tutto regolarsi con uniformità di provvedimenti; ma è fuori di dubbio che alla moltiplicità e varietà di essi provvedimenti debba presiedere un chiaro concetto che tutti li coordini e li indirizzi ad uno scopo comune.

Se il Parlamento ed il Governo hanno riconosciuto che nello stato presente della nostra produzione equina ed a guarentigia di interessi di un ordine generale sia indispensabile che la pubblica Amministrazione v'intervenga direttamente, non è men vero che è debito di essa di valutare se, dove e come siano invece applicabili quegli altri mezzi indiretti meglio atti ad integrare la manchevole opera dei privati in tutto ciò che si riferisce alla produzione delle altre specie di bestiame. Ora nel mentre il Consiglio ippico si occupava esclusivamente dei mezzi di diretto intervento governativo, ogni altra provvidenza per gli intendimenti dianzi accennati era lasciata allo esame del Consiglio di agricoltura.

Laonde apprezzamenti diversi potevano esserne la conseguenza.

E così per altri casi, intorno ai quali non è d'uopo che venga qui particolarmente discorso.

Nè il solo scopo di dare armonia all'indirizzo delle diverse parti della pubblica Amministrazione mi ha indotto a sottoporre alla M. V. il seguente schema di decreto

Dopo l'istituzione dei Consigli testè accennati, l'ordinamento del Ministero di Agricoltura e Commercio ha subito variazioni di tale importanza delle quali fa d'uopo tener conto speciale.

Con decreto di V. M. del 27 ottobre 1869 il servizio tecnico ed amministrativo del bonificamento delle paludi e terreni paludosi fu trasferito dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a quello dei Lavori Pubblici. Rimasero però ferme nel primo le attribuzioni che ad esso erano state demandate, in quanto che era fra i precipui oggetti della sua istituzione di dare il suo avviso intorno alle opere divisate per tutto ciò che si riferisce ai rapporti agricoli ed economici; di promuovere gli studi tecnici che stimasse utili al miglioramento del territorio nazionale e la formazione di quelle associazioni di privati e di corpi morali che potrebbero provvedere alla esecuzione dei bonificamenti e delle irrigazioni; di proporre infine quei provvedimenti legislativi che a tal uopo potessero occorrere. In siffatto modo il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio associava la propria azione a quella del Ministero dei Lavori Pubblici in tutto ciò che non concerneva propriamente la parte tecnica ed esecutiva dei lavori.

Ora nello esercizio di questa importante attribuzione io mi sono valso finora dei lumi del Consiglio di agricoltura. Ma perchè l'azione dei due Ministeri incominciasse e proseguisse sempre di conserva mi è parso indispensabile di chiamare, di accordo col mio collega dei Lavori Pubblici, a far parte del nuovo Consiglio di agricoltura il direttore generale delle opere idrauliche ed il vicepresidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questi officiali superiori porteranno in seno del Consiglio medesimo la tradizione e le vedute tecniche ed amministrative di quell'altro Ministero che deve poi trasformare gli studi in opere. E ciò con evidente economia di tempo ed anche di spesa.

Con legge che fu da V. M. sanzionata il 20 di giugno 1871 diversi boschi domaniali furono dichiarati inalienabili negli interessi della economia forestale e della marina da guerra. Lo indirizzo da darsi alla coltivazione di siffatti boschi forma argomento di severi studi da parte di questo Ministero. Ora non può revocarsi in dubbio la opportunità che il Ministero della Marina vi prenda parte, affinchè i suoi bisogni e le esigenze sue siano tenute in speciale considerazione. Laonde propongo che il direttore generale delle costruzioni navali sia chiamato a far parte del Consiglio di agricoltura. E ciò di accordo col Ministro della Marina.

Con la proposta che ho l'onore di sottoporre a V. M. di demandare al Consiglio di agricoltura il compito di illuminare i passi della Amministrazione intorno all'indirizzo che essa deve seguire nel promuovere il miglioramento ippico è stata anche mia intenzione di assicurare meglio lo scopo pel quale questa parte di pubblico servizio fu passata dal Ministero della Guerra a quello di Agricoltura. Allorchè ciò avvenne fu avvertito giustamente che se nello allevamento equino non si debbono mai dimenticare i bisogni dell'esercito, avvegnachè sia questo uno dei principali motivi per i quali il diretto intervento governativo rimane giustificato, devesi tuttavia aver presente che sono di una importanza maggiore di gran lunga quelli che all'agricoltura si riferiscono.

La cura di questi ultimi così in Prussia che nel Belgio è del pari affidata al Consiglio di agricoltura ed a quello di economia rurale.

Ma anche in questa materia mi è parso indispensabile che gli importanti interessi della guerra avessero in seno al Consiglio uno speciale propugnatore. Epperò il mio collega che sovraintende a quel Ministero ha assecondato il mio desiderio di designare a questo incarico chi per proprio ufficio è chiamato a conoscere dei bisogni della nostra cavalleria.

Io ho fiducia che da questa riforma l'Amministrazione dell'agricoltura troverà non pochi vantaggi; epperò mi permetto di pregare V. M. a degnarsi di apporre la sua firma al seguente schema di decreto.

Il N. 829 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti del 14 di agosto 1864, n. 1899, 14 dicembre 1866, n. 3424, 25 agosto 1867, n. 3896, e 21 settembre 1868, n. 4619;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito presso il Ministero, di Agricoltura, Industria e Commercio un Consiglio di Agricoltura.

Esso si divide in tre sezioni: l'una per l'agricoltura, la seconda per la parte forestale, la terza per l'allevamento ippico.

Il Consiglio è presieduto dal Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ogni sezione ha un vicepresidente che sarà annualmente designato dal predetto Nostro Ministro.

La destinazione dei consiglieri alle diverse sezioni verrà fatta con decreto Ministeriale.

Art. 2. Il Consiglio è composto di 40 consiglieri elettivi. Ne fanno parte di diritto:

Il Segretario generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Il vicepresidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Il direttore generale delle opere idrauliche del Ministero dei Lavori Pubblici;

Il direttore generale del materiale del Ministero della Marina;

L'ispettore capo delle miniere;

Il comandante del personale dei depositi dei cavalli stalloni;

Gli ispettori generali forestali;

Il direttore capo della divisione di Agricoltura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. I consiglieri elettivi durano in ufficio 4 anni; si rinnovano per un quarto ogni anno; sono però sempre rieleggibili.

Art. 4. Il Consiglio si raduna per singole sezioni, per due riunite, oppure in adunanza generale dei suoi membri

In caso di riunione di due sezioni, il più anziano dei vicepresidenti ne assumerà la presidenza.

Art. 5. Il Consiglio di agricoltura sarà consultato: sui disegni di legge che interessano la agricoltura; su quelli intorno alla caccia o al regime forestale; sui progetti di ordinamento della polizia rurale e delle rappresentanze agrarie; sui progetti di inchieste agrarie, forestali ed ippiche; sui disegni di ordinamento del servizio ippico; sulla creazione e soppressione di depositi di cavalli stalloni; sugli acquisti di cavalli stalloni, e su tutte quelle altre materie per le quali da leggi e da decreti speciali sarebbe richiesto lo avviso dei disciolti Consigli di agricoltura forestale ed ippica.

Art. 6. Il Consiglio darà inoltre il suo parere su tutte quelle altre materie che gli verranno sottoposte dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Consiglio potrà di sua iniziativa emettere voti sulla convenienza di provvedimenti reputati utili e necessari al progresso dell'agricoltura, della economia forestale e dell'allevamento ippico.

Art. 7. La sezione forestale del Consiglio avrà un Comitato formato nel modo stabilito dal Regio decreto del 25 di agosto 1867, numero 3896.

Art. 8 Il Consiglio avrà un segretario.

È abolita ogni altra disposizione contenuta nei decreti in principio menzionati per tutto ciò che è materia del presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 2 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. 861 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti:

21 agosto 1864, n. 1894,

25 maggio 1865, n. 2326,

23 dicembre 1865, n. 2753 (*quater*),

21 marzo 1867, n. 3624,

5 febbraio 1871, n. 54 (*Serie 2ª*),

22 settembre 1871 n. 474 (*Serie 2ª*);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col 1° luglio prossimo venturo gli uffizi del Bollo ordinario di Firenze e di Milano sono soppressi.

La Pianta organica a stipendio fisso per il servizio del Bollo ordinario e straordinario, risultante dai sovrammenzionati decreti, è ridotta dei seguenti posti:

Uno di capo d'ufficio a	L. 4,000
Uno di capo d'ufficio	» 3,500
Uno di controllore alla cartiera di Pistoia	» 3,500
Uno di controllore	» 3,000
Uno di controllore	» 2,500
Tre di commesso	» 2,200
Due di scrivano	» 1,600
Due di scrivano	» 1,200
Due di bollatore	» 1,200
Quattro di bollatore	» 1,000
Cinque di bollatore	» 900
Otto di bollatore	» 800
Due di inserviente	» 800

Art. 2. La bollatura dei registri ipotecari forniti dalla Stamperia di Milano sarà fatta dall'uffizio del Bollo straordinario di detta città, dietro richiesta del Magazzino delle stampe, nel quale sarà concentrata la contabilità e la distribuzione dei registri stessi.

Art. 3. Un apposito ufficio di stralcio, che dovrà cessare col 31 agosto 1872, provvederà, tanto a Firenze che a Milano, per la resa dei conti e per la consegna del fondo di magazzino, secondo le istruzioni che verranno date dal Nostro Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 12 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. CCLXXXII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto cogli atti costitutivi lo statuto della Banca Braidese;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società di credito, anonima per azioni al portatore, sedente in Bra ed ivi costituita con atto pubblico dell'8 marzo 1872, rogato G. P. Allocchis, sotto il titolo di *Banca Braidese*, è autorizzata, ed è approvato lo statuto inserto al detto atto, previa l'osservanza delle disposizioni di questo decreto.

Art. 2. Sono recate allo statuto sociale succitato le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) L'art. 11 è soppresso e vi è sostituito quest'altro:

« Art. 11. La Banca s'interdice le operazioni di pura sorte, fittizie di Borsa o sopra merci, e le anticipazioni od altre operazioni sulle azioni proprie e l'impiego delle somme ricevute in deposito in operazioni a lunga scadenza. »

b) Il secondo paragrafo dell'art. 15 è soppresso.

c) Nel secondo comma dell'art. 20, invece di « quattro consiglieri » sarà detto « cinque consiglieri. »

d) Nel paragrafo secondo dell'art. 29, invece di « venti voti » sarà detto « dieci voti. »

e) Nell'art. 30, alle parole « essa può anche convocarsi » sono sostituite queste: « essa verrà anche convocata. »

f) Nel secondo paragrafo dell'art. 32, dopo le parole « dell'ottavo giorno successivo » si inseriscono queste: « nè più tardi d'un mese » ed in fine dello stesso paragrafo è aggiunta la clausola: « limitatamente agli oggetti portati all'ordine del giorno della prima convocazione. »

g) In fine all'art. 36 si aggiunge questa disposizione: « Quelle portanti aumento di capitale, proroga della durata sociale o modificazioni allo statuto non saranno esecutorie senza l'approvazione governativa. »

h) All'art. 41 sarà aggiunto questo periodo: « La Banca trasmetterà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il resoconto annuo tosto che sarà approvato dall'assemblea generale, non che la situazione dei conti nei primi dieci giorni di ogni mese. »

Art. 3. La Banca Braidese contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 300, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 2 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CCXCVIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni al portatore, col titolo di *Banca Industriale Toscana*, sedente in Firenze;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, sedente in Firenze ed ivi costituitasi con istromento del 12 marzo 1872, rogato P. Nicoli al n. 86 di repertorio, colla denominazione di *Banca Industriale Toscana*, è autorizzata, ed il suo statuto inserto al detto istromento è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 2. Allo statuto della predetta Società sono recate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) In fine all'art. 5 è aggiunto questo divieto: « Fare operazioni fittizie o di borsa o sopra merci. »

b) In fine all'art. 8 si aggiunge: « il tutto a norma dell'art. 152 del Codice di commercio. »

c) All'art. 10, dopo le parole « un nuovo titolo » si aggiunge: « previa la pubblicazione prescritta dall'art. 154 del Codice di commercio. »

d) Nell'art. 13 si aggiunge in fine: « ai termini del disposto dall'art. 110 del Codice di commercio. »

e) Nell'art. 18, alle parole « almeno sette » si sostituiranno queste: « almeno la metà più uno. »

f) Nell'art. 25 è abolito il periodo che incomincia dalle parole: « Però gli atti designati ecc. » e vi è sostituito il seguente: « È vietato al direttore di rilasciare gli atti designati dall'art. 20 del presente statuto prima che vi sia stata apposta la firma del consigliere di turno prescritta dall'art. 20.

g) Nell'art. 35, invece di « 30 azionisti » sarà detto « 15 azionisti. »

h) Nell'art. 38 si aggiunge questo comma: « Nei casi previsti dall'art. 148 del Codice di commercio l'assemblea ha facoltà di eleggere nel proprio seno volta per volta il suo presidente. »

i) L'art. 39 avrà questo nuovo paragrafo: Le deliberazioni dell'assemblea generale per l'aumento del capitale, le modificazioni dello statuto o la proroga della durata sociale non sono esecutorie senza l'approvazione governativa.

l) Nel 1° paragrafo dell'art. 40, alle parole « maggioranza di voti » si sostituiscono queste: « maggioranza assoluta di voti. »

m) All'art. 45 si aggiunge la prescrizione seguente: « Il bilancio annuale, appena approvato, debbe essere pubblicato e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. La Banca pubblica mensilmente la situazione dei suoi conti e ne dà copia al Ministero stesso nei primi dieci giorni d'ogni mese. »

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue L. 500, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, con decreti del 21 aprile e 5 maggio 1872:

Ad uffiziale:

De Filippis cav. Augusto, capo di sezione al Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti;

Cambiaggio cav. Alessandro, ragioniere capo idem.

Sulla proposta del Ministro della Marina, con decreto del 14 maggio 1872:

A commendatore:

De Luca comm. Giuseppe.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri, con decreto del 19 maggio 1872:

A grande uffiziale:

Cavalchini-Garofoli barone Carlo Alberto, R. inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con decreti del 12 maggio 1872:

A commendatore:

Solei Giuseppe;

Lioy Paolo, deputato al Parlamento Nazionale, presidente della Giunta di vigilanza dell'Istituto tecnico di Vicenza.

Ad uffiziale:

Garelli Felice.

A cavaliere:

Botti notaio Sebastiano;

Patti Nicolò Carlo;

Nicolaj Vincenzo, giudice del tribunale di Catanzaro;

Sigismondi dott. Sigismondo, deputato al Parlamento Nazionale;

Lucheschi dott. Domenico;

Trabucchi avv. Giacomo;

Onesti avv. Antonio;

Bresoli dott. Antonio;

Moschini dott. Giacomo;

Ronchetti Alessandro;

Spallanzani Pellegrino, professore di chimica nell'Istituto tecnico di Reggio Emilia.

Sulla proposta del Ministro della Guerra, con decreto del 17 maggio 1872:

A cavaliere:

Barli cav. Teobaldo, colonnello nello stato maggiore delle piazze, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, con decreto del 19 maggio 1872:

A cavaliere:

Girotto cav. Antonio, ingegnere capo del Genio civile in ritiro.

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatto le seguenti disposizioni concernenti ufficiali dell'Esercito ed impiegati del ramo militare:

Con RR. decreti 3 marzo 1872:

Ceccolini Curzio, contabile principale al personale contabile di artiglieria, collocato a riposo;

Rabotti cav. Casimiro, maggiore nello stato maggiore delle piazze, id.;

De Roberto nob. Giovanni, maggiore id., id.;

Ferraris Paolo, capitano nel 77° reggimento fanteria, id.;

Monticone Domenico, luogot. nella scuola normale di cavalleria, id.;

Vandiol cav. Giacinto, maggiore di fanteria, idem;

Antonini Carlo, capitano nello stato maggiore delle piazze, id.;

Valentini Pasquale, luogotenente di fanteria, idem;

Berti Lazzaro, luogotenente nello stato maggiore delle piazze, collocato in riforma;

Calvi Ignazio, maggiore id. id., id.;

Borea conte Tommaso, luogotenente del genio, id;

Olliverο Giovanni, luogotenente nel 6° reggimento d'artiglieria, id.;

Cianchi dott. Ferdinando, medico di reggimento, id.;

Zavattaro dott. Giuseppe, id., id.;

Gramendola dott. Giovanni, id. nel 88° reggimento fanteria, id.;

Bertolini dott. Giuseppe, id. presso l'ospedale militare divisionario di Messina, id.;

Fusco dott. Giovanni, medico di battaglione presso l'ospedale militare di Treviso, id.

Con RR. decreti 6 marzo 1872:

Roselli cav. Luigi, maggiore nel 14° reggimento fanteria, collocato in riforma;

Lopez cav. Giuseppe, id. 46° id., id.;

Trotti Estense Mosti conte Tancredi, id. 9° regg. bersaglieri, id.;

Villa Carlo, capitano nel 46° reggimento fanteria, id.;
Vivoli Casimiro, id. nel 57° id., id.;
Lavenaz cav. Giuseppe, id. 41° distretto militare, id.;
Della Porta cav. Andrea, id. di fanteria, id.;
Stange Teodoro, id. nello stato maggiore dell piazze, id;
Fontana Vincenzo, id. id., id.;
Straticò Vincenzo, id. id., id.;
Trombacchi Mario, id. id., id.;
Notari Leopoldo, id. id., id;
Parisy Pietro, id. id, id;
Tolini Antonio, id. id, id;
Ribotti di Molières cav. Vittorio, id. id., id.;
Crollalanza nob. Giovanni, id. id., id.;
Fasola Alessandro, id. id, id.;
Berera Alessandro, id. id., id.;
Venturelli Francesco, capitano di fanteria, idem;
Fabbrini Giovanni, id. id., id;
Festa cav. Beniamino, id. 45° reggimento fanteria, id.;
Brunetti Carlo, luogotenente 4° id., id.;
Cessari Oscarre, id. 5° id., id.;
Levi Domenico, id. 17° id, id;
Scicolone Leonardo, id. 21° id, id.;
Rossi Gaspare, id. 33° id, id.;
Cappelletti Giuseppe, id. 44° id, id.;
Dal Pozzo-Farnese conte Alessandro, id. 1° regg. bers., id.;
Vandero Vincenzo, id. 41° distretto militare, idem;
Gertosio Pietro, id. 10° compagnia di disciplina, id.;
Cavagnia Luigi, id. di fanteria, id.;
Mazzi Giovanni, id. id., id.;
Malizia Bartolomeo, id. id., id.;
Priuli-Bon nobile Filippo, id. nello stato maggiore delle piazze, id.;
Sereni Fortunato, id. id., id.;
Stallone Raffaele, id. id., id.;
Princivalli Giuseppe, id id, id.;
Viscusi Giuseppe, id. id., id;
Lüttichau barone Rodolfo, id. id., id.;
Travaglini Giulio, id. id., id.;
Piazzi Giuseppe, id. id, id.;
Belfiore Benedetto, id., id., id.;
De Marco Carlo, id. id., id.;
Rosaglio nob. Giovanni, id. id., id.;
Gervasoni Antonio, id. id., id.;
Zizolfo Pietro, id. id, id.;
Gallecci Giuseppe, id. id., id;
Antoniazzo Vittorio, id. id., id.;
Guarnotta Achille, id. id., id.;
Rossi Filippo, id. id., id.;
Michelozzi Ettore, id. id., id.;
Nessi Vincenzo, id. id., id.;
Husson Adolfo, id. nel 36° regg. fant., id.;
Belvisi Costante, id. 61° id., id.;
Ferdinandi Giovanni, id. 75° id., id.;
Sassi Rinaldo, id nel 41° distretto militare, idem;
Biressi Giovanni, id. compagnie del treno 6° reggimento d'artiglieria, id.;
Robbe Giovanni, sottotenente nel 55° regg. fanteria, id.;
Vignoli Giovanni Battista, id. 61° id., id.;
Frigo Antonio, id. id., id.;
Di Blasio Domenico, id. 4° reggimento di cavalleria, id.;
Nencini Cesare, id. 56° regg. fanteria, id.;
Maggi cav. Giovanni, id. 8° distretto milit., id.;
Boglietti Giuseppe, id. nello stato maggiore delle piazze, id.;
Gasparinetti Cornelio, id. id., id.;
Sordini Emilio, id. id., id;
Russo Pasquale, id. id., id;
Fasolato Giuseppe, id. id., id;
Pavero Michele, id. id., id.;
Montani cav. Carlo, farmacista capo presso l'ospedale divisionario di Alessandria, id.;
Calvanese Giuseppe, farmacista militare in aspettativa, id.;
De Corné Francesco, maggiore nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, collocato a riposo;
Gori Francesco, capitano, id. id., id.;
Restivo Nicola, id. id., id.;
Loja cav. Giuseppe, id. id., id.;
Smecchia conte Vincenzo, id. id., id.;
Scotti Alberto, luogotenente, id. id., id.;
Colomberi Luigi, sottotenente nel 7° reggimento bersaglieri, id.

Con RR. decreti del 10 marzo 1872:

Morcaldi Paolo, maggiore nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, id.;
De Ruggiero Luigi, capitano id. id., id.;
Toffolo Luigi, id. id. id., id.;
Patetta Narciso, luogotenente nel 1° reggimento granatieri, id.;
Eymann Carlo, capitano nell'11° reggimento d'artiglieria, collocato in riforma;
Chiossi Alfonso, luogotenente nel 3° reggimento d'artiglieria, id.;
Angiono Francesco, id. id., id;
Cremonese cav. sacerdote Don Michele, professore titolare di lettere italiane nel Collegio militare di Napoli, collocato a riposo.

Con RR. decreti del 17 marzo 1872:

Puliti Ippolito, applicato nel Ministero della Guerra in aspettativa, richiamato in effettivo servizio;
Rinaudo Trajano, topografo principale del corpo di stato maggiore, dispensato dall'impiego e collocato a riposo;
Mariani Giovanni, topografo id., id;
Anatella Federico, segretario nel Ministero della Guerra, id.;
Clivio cav. Isaia, maggiore di fanteria in aspettativa, collocato a riposo;
Blavet di Briga nob. Enrico, maggiore nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, id.;
Gazzano Lorenzo, capitano id. id., id.;
Menotti cav. Celeste, maggiore id. id., id.;
Grassi cav. Carlo, maggiore id. id, id.;
Agnelli Luigi, luogotenente nel 41° distretto militare (Torino), id.;
Gatti cav. Giovanni, capitano nel 4° reggimento fanteria, id.;
Lega cav. Pietro, luogotenente nel 45° distretto militare (Verona), id.;
Moratti Leopoldo, capitano nell'8° regg. di cavalleria (Montebello), collocato in riforma;
Salafia Alessandro, capitano nello stato maggiore d'artiglieria, id.;
Fracchia Giuseppe, sottotenente di fanteria in aspettativa, id;
Granucci Michele, farmacista aggiunto in aspettativa, id.;
Roggeri Emanuele, capitano nel 67° reggimento fanteria, id.;
Bera Giuseppe, sottotenente nel 65° id., id.;
Gaillard Atanasio, luogotenente nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, id;
Casini Jacopo, luogotenente nel 10° reggimento d'artiglieria, id.;
Parassolo Andrea, sottotenente nell'8° regg. di fanteria, id.;
Valle dottore Pasquale, medico di reggimento in aspettativa, id;
Zucchinetti Pietro, veterinario nel 2° reggimento d'artiglieria, id.;
Mundo dottore Vincenzo, medico di regg. nel 1° regg. fanteria, id.;
Capone Ignazio, farmacista aggiunto presso l'ospedale militare divisionario di Messina, id.;
De Martini Giustino, capitano nel 14° reggimento fanteria, id;
Montali Ernesto, id. 37° id., id.;
Lampugnani Ercole, id 66° id., id.;
Parodi Giuseppe, id. 1° distretto militare, id.;
Gnocchi Luigi, id. 24° id., id.;
Salvatori Domenico, luogotenente nel 10° reggimento fanteria, id;
Lotteri Davide, id. 31° id., id.;
Maggi nob. Clemente, id. 69° id., id.;
Gallo Antonio, id. 4° regg. bersaglieri, id.;
Musso Giuseppe, id. 9° distretto militare, id.;
Perino Emanuele, id. 33° regg. fanteria, id.;
Fantola Luigi, id. id., id.;
Viale Salvatore, sottotenente nel 28° id., id.;
Miari conte Andrea, id. 40° id., id.;
Ginnante Luigi, id 74° id., id.;
Galassi Attilio, capitano di fanteria in aspettativa, id.;
Zecchini Francesco, sottotenente id. id., id.;
Lombardo Enrico, id. id. id., id.;
Stellati-Lobin cav. Carlo, maggiore nello stato maggiore delle piazze in aspettativa, id.;
Pistelli Giovanni, capitano, id. id., id.;
Cozzo Ferdinando, id id. id., id.;
Canton Francesco, id. id. id, id.;
Pizzera Vincenzo, id. id. id., id.;
Caselli Domenico, capitano nel 41° regg. fanteria, id.;
Mari Giovanni, id. nell' 8° distretto militare, idem;
Ruffino Gaetano, luogotenente nel 37° regg. fanteria, id;
Gualejà Francesco, id. 43° id., id.;
Scialanti Giovanni, id. 56° id., id.;
Lisa Tommaso, id. nel 10° reggimento bersaglieri, id.;
Ricci Giuseppe, sottotenente nel 14° reggimento fanteria, id.;
Pozzoli Francesco, id. 17° id., id.;
Castino Pietro, id. id. id., id.;
Molini Francesco, id 21° id., id.;
Chiappetti Antonio, id 47° id., id.;
Airaghi Pietro, id 5° reggimento bersaglieri, idem;
Jacquier de Vaujany cav. Luigi, luogotenente colonnello di fanteria, in aspettativa, id.;
Rossi cav. Ferdinando, maggiore di fanteria, in aspettativa, id.;
Parlato Pasquale, luogotenente id. id., id.;
Blanco Ernesto, luogotenente id. id., id.;
Postiglione Giovanni, sottotenente id. id., id.;
Romè cav. Carlo, maggiore nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa, id.;
Palma Luigi, capitano id. id., id.;
Facciola Domenico, id. id. id., id.;
La Regina Giuseppe, id. id id., id.;
Prandi Quirino, id. id. id., id.;
Canda Lorenzo, id. id. id., id.;
Parravicini nob. Bernardo, id. id. id., id.;
Velati Giuseppe, id. id. id., id.;
Cantelli Ignazio, id. id. id, id.;
Centorrino Giuseppe, luogotenente id. id., id.;
Castiglioni Carlo, id. id. id., id.;
Giovannini Luigi, id. id. id., id.;
Boratti Vincenzo, luogotenente id. id., id.;
Secagno Antonio, id. id. id., id.;
Vassallo Cipriano, sottotenente id. id., id.;
Marinangeli Eraclio, id. id. id., id.;
Borghesi Gregorio, id. id id., id.;
Caracciotti Pietro, id. id. id., id.;
Scarpari Michelangelo, id. id id., id.

Con RR. decreti 21 marzo 1872:

Thovex Giovanni, luogotenente nel 2° reggimento bersaglieri, collocato a riposo;
Calderini Policarpo, sottotenente nelle compagnie del treno dell'11° reggimento d'artiglieria, id.;
Scarioni Giovanni, luogotenente nel 12° reggimento di cavalleria (Saluzzo), collocato in riforma;
Garganico Carlo, sottotenente nel 3° reggimento di cavalleria (Savoja), id.;
Pollone Lodovico, sottocommissario di guerra aggiunto, id.

Con RR. decreti 24 marzo 1872:

Albertelli cav. Egidio, maggiore nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa, collocato a riposo;
Zerbone Vittorio Emanuele, luogotenente nel corpo dei carabinieri Reali (Legione Allievi), idem;
Lombardi Angelo, luogotenente nel corpo dei carabinieri Reali (Legione Milano), id.;
Paolucci Romolo, capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa, collocato in riforma;
Iremonger Francesco, sottotenente di fanteria, in aspettativa, id.;
Vettori Cesare, farmacista aggiunto, in aspettativa, id.;
Linguiti Enrico, id. id., id.

Con RR. decreti 30 marzo 1872:

Rostagno Alessandro, segretario di 1ª classe nel Ministero della Guerra, collocato a riposo;
Vasco cav Giuseppe, colonnello di cavalleria, incaricato della direzione, divisione cavalleria nel Ministero della Guerra, collocato a riposo col grado di maggiore generale;
Melendez Michele, capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa, collocato a riposo;
Venturelli Domenico, luogotenente id. id., id.;
Perdomo cav. Luigi, commissario di guerra, idem;
Nicotera Pasquale, sottotenente di cavalleria, in aspettativa, collocato in riforma;
Cerboni Giovanni, luogotenente nel 12° reggimento di cavalleria (Saluzzo), id.;
D'Amora Giosuè, farmacista capo nel personale farmaceutico militare, in aspettativa, id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Cambio decennale dei Consolidati 5 e 3 per cento ed unificazione e cambio dei titoli del Debito Pubblico ex-Pontificio.

SITUAZIONE AL 1° GIUGNO 1872.

Consolidato 5 per cento.

	Nº delle cartelle	Rendita	Quantità delle cartelle	Ammontare della rendita
Cartelle vigenti al 1° giugno 1871			1587786	163,073,490
Id. non ancora presentate al cambio al 1° giugno 1872			29382	2,881,840
Cartelle presentate al cambio dal 1° settembre 1871 a tutto il mese di aprile 1872	1547719	159,235,480		
Cartelle presentate durante il mese di maggio 1872	10739	971,955		
	1558458	160,207,435		
Si deduce per cartelle non valide o per eccedenza di rendita sopra cartelle alterate	54	15,785		
			1558404	160,191,650
Cartelle ammesse al cambio	1558390	160,191,375		
Id. sospese dal cambio	10	275		
			1558404	160,191,650
Rimanenza di cartelle in corso di verifica al 1° giugno 1872			»	»

Consolidato 3 per cento.

	Nº delle cartelle	Rendita	Quantità delle cartelle	Ammontare della rendita
Cartelle vigenti al 1° giugno 1871			51543	2,868,963
Id. non ancora presentate al cambio al 1° giugno 1872			2593	144,585
Cartelle presentate al cambio dal 1° ottobre 1871 a tutto aprile 1872	38456	2,140,137		
Cartelle presentate nel corso del mese di maggio 1872	10494	584,781		
	48950	2,724,918		
Si deduce per cartelle non valide e per eccedenza di rendita sopra cartelle alterate	»	540		
			48950	2,724,878
Cartelle ammesse al cambio	48948	2,724,318		
Id. sospese dal cambio	2	60		
			48950	2,724,878
Rimanenza di cartelle in corso di verifica al 1° giugno 1872			»	»

Debito Pubblico ex-Pontificio.

	Consolidato nominativo		Consolidato al portatore		Certificati di speciale emissione del Prestito 1860-1864		TOTALE	
	Nº dei conti personali	Quantità della rendita	Numero dei titoli	Quantità della rendita	Numero dei titoli	Quantità della rendita	Nº dei conti e titoli	Quantità della rendita
Rendita vigenti al 1° agosto 1871, principio della operazione di cambio	14807	14,374,149 57	101239	8,085,369 01	31481	749,010 »	147527	23,208,528 58
Rendite non ancora presentate al cambio al 1° giugno 1872	860	216,432 50	772	33,172 34	1187	29,000 »	2819	278,604 84
Rendite presentate al cambio, o di cui ne fu denunciato lo smarrimento all'effetto del cambio a tutto aprile 1872	13947	14,157,717 07	100467	8,052,196 67	30291	720,010 »	144708	22,929,923 74
Rendite cambiate a tutto maggio 1872	1) 4333	9,869,896 32	100463	8,052,042 92	30294	720,010 »	135090	18,641,949 24
Rimanenza in corso di verificazione al 1° giugno 1872	9614	4,287,820 75	2) 4	153 75	»	»	9618	4,287,974 50

1) Questi Nº 4333 conti sono rappresentati da Nº 7475 titoli.
2) In sospeso per irregolarità rimarcate nei titoli presentati al cambio.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca Nazionale di Napoli un posto di aiutante ordinatore, con lo stipendio annuo di lire *settecentocinquanta*, è aperto il concorso; e chi intende di presentarvisi dovrà inviare a questo Ministero non più tardi del 15 luglio la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e, fra le moderne, particolarmente sulla francese.

Roma, addì 5 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione MAPI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione.)

Si è chiesta la rettifica della intestazione di una rendita 5 0/0 al n. 1460 dei registri della cessata Direzione del Debito pubblico di Torino per annue lire 115 al nome di Ravazzi Luigi di Bernardo domiciliato in Torino, allegandosi la identità della persona medesima con quella di Ravassi Luigi di Bernardo, ora domiciliato in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 4 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione d'una rendita 5 per 0/0 al num. 52578 dei registri di questa Direzione Generale per annue lire 200 al nome di *Brocheri Luigi di Giuseppe, domiciliato in Milano*, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di *Brocchieri Luigi di Giuseppe, domiciliato nello stesso luogo*.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 1° giugno 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Si è chiesta la rettifica della intestazione di due rendite 5 0/0 ai n. 23,840 e 77,373 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Torino, la prima per annue lire 40 e la seconda per lire 20 entrambe al nome di « *Bottassi Giovanni Battista fu Stefano, domiciliato* « *in Torino*, sottoposte ad ipoteca per cauzione « del titolare nella sua qualità di uffiziale po- « stale, allegandosi la identità della persona « medesima con quella di *Bottassi Stefano Gio-* « *vanni Battista fu Stefano, domiciliato in detto* « *luogo.* »

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 4 giugno 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il conte Vaillant, maresciallo di Francia, morto il 4 corrente a Parigi, era nato a Digione il 6 dicembre 1790. Aveva per conseguenza 82 anni. Era uscito dalla Scuola politecnica nel 1809 come sottotenente. Nel 1813 fu prigioniero. Prese parte alla battaglia di Vaterloo. Passò successivamente per tutti i gradi militari. Nel 1860 fu nominato ministro della Casa dell'Imperatore e delle Belle Arti. Fino dal 1853 era membro dell'Accademia delle scienze.

— La biblioteca di Pietroburgo si è arricchita l'anno scorso di un esemplare del Corano, scritto da Osman.

Questo manoscritto ha più di duecento anni, e gli ulemi di Samarcanda lo chiamano « la sacra piuma. » Le sue pagine conservano ancora delle traccie di sangue.

Secondo la tradizione, Osman leggeva questo libro al momento in cui fu ucciso. Secondo le spiegazioni date all'aiutante di campo generale Kaufman dall'ambasciatore di Boukhara Jakhlikhadjil, questo manoscritto è il solo che sia restato degli immensi tesori letterarii raccolti altre volte a Samarcanda da Tamerlano, e costituisce per conseguenza, in tutti i casi, uno dei più antichi e preziosi monumenti della letteratura musulmana.

— L'ufficio centrale di statistica diretto dal prof. Brig, pubblicò testè una relazione sul nuovo censimento delle popolazioni nella Svezia del 31 dicembre 1870. La popolazione della Svezia ascendeva nel detto giorno a 4,168,525 persone (2,016,653 uomini e 2,151,872 femmine), fra quali figurano: la città di Stocolma con 136 016, Gothemburg con 56,288, Malmœ con 25,593 persone. L'accrescimento della popolazione ammontò a 9763 persone ed avvenne in parte a motivo delle favorevoli rendite, in parte della diminuzione nell'emigrazione. Quest'ultima nell'anno 1869 ammontava ancora a 39,064, nell'anno 1870 soltanto a 20,003. Vennero conchiusi 25,072 matrimonii, dei quali 23,510 vennero disciolti dalla morte. Il numero totale dei morti ascese a 82,449.

DIARIO

Nella Camera inglese dei Comuni, tornata del 5 giugno, il sig. Raikes chiese la seconda lettura d'un *bill* relativo al delitto di diffamazione. La penalità attuale per una pubblicazione ingiuriosa, ma conforme alla verità, è la prigione per un anno, e di due anni se la pubblicazione è menzognera. In ambidue i casi la prigione non è accompagnata dai lavori forzati. L'oratore vorrebbe che quest'ultima penalità potesse venir inflitta contro il delitto di diffamazione ogni qualvolta il giudice lo creda utile. Pel caso di tentativo di estorsione di danaro mediante la minaccia di pubblicazione e accusa di atti criminosi, la penalità attuale è quella dei lavori forzati a vita. L'oratore vorrebbe che questa pena fosse diminuita, ma propone di darle in quella vece un carattere ignominioso, infliggendo la pena dello staffile.

Il *bill* del signor Raikes fu ammesso alla seconda lettura.

Abbiamo già annunziato che il Parlamento germanico approvò con grande maggioranza di voti il progetto di legge sulla soppressione del paragrafo 2° dell'articolo 28 della Costituzione dell'Impero, paragrafo relativo alla procedura parlamentare dell'*itio in partes*, procedura che ripartisce l'Assemblea in altrettanti gruppi secondo le regioni.

La proposta suddetta era stata fatta dal deputato Hoverbeck, e il Reichstag la approvò nella seduta del 4 giugno. Alla discussione presero parte varii oratori; tra i quali il signor Herz fece plauso alla proposta, perchè mira a cancellare una disposizione angusta e meschina: « In seno di quest'Assemblea, disse l'oratore, non vi sono che rappresentanti dell'impero germanico; non vi sono più nè deputati del Nord, nè del Sud; e questi ultimi in particolare ripudiano il diritto che il signor Windthorst testè rivendicava per essi ». L'oratore, dopo di avere biasimato le tendenze del particolarismo regionale della frazione del centro, conchiuse con queste parole di Stein: « Non ho che una sola patria; e questa patria è la Germania. »

Quindi sorse il signor Hoelder a parlar pure in favore della mozione Hoverbeck; disse che il paragrafo di cui si tratta è incompatibile colla natura di un impero costituito. Questo paragrafo, soggiunse l'oratore, proviene da un periodo antediluviano, allorquando vi era una Germania del Nord e un Parlamento doganale. Del resto, il mantenimento di questo paragrafo non fu mai richiesto se non da coloro che hanno costantemente suscitato ostacoli al compimento dell'unità germanica. Quindi il signor Hoelder conchiuse doversi colla maggior sollecitudine abrogare una disposizione pericolosa pel principio ch'essa racchiude.

Il signor Windthorst protestò contro al predicato di *antediluviano*, secondo l'espressione di cui si è servito il signor Hoelder; soggiunse non trattarsi di una questione di partito, ma bensì trattarsi unicamente del rispetto alla Costituzione.

Alla quale osservazione Lasker rispose, non potersi comprendere come la proposta di un emendamento abbia a ritenersi come una mancanza di rispetto alla Costituzione; aggiunse che soprattutto i deputati della Germania meridionale avrebbero a chiamarsi offesi del paragrafo, di cui ora si chiede la soppressione.

Dopo alcune osservazioni del signor Braun, il quale in tutto questo dibattimento dichiarò di non vedere altro se non una questione di forma, fu chiusa la discussione; quindi, come già fu detto, messa ai voti la proposta Hoverbeck, ebbe il sopravvento con una grandissima maggioranza di suffragi. Se l'abrogazione del paragrafo suddetto verrà pure approvata dal Consiglio federale, ne seguirà che i deputati della Baviera, del Würtemberg e del granducato di Baden avranno il diritto di votare nel Reichstag anche sugli affari pei quali la competenza delle autorità imperiali non si estende su questi tre Stati.

Il Reichsrath austriaco prese a discutere il progetto del nuovo Codice di procedura criminale. L'articolo primo di questo progetto dice che il nuovo Codice non sarà introdotto nella Gallizia, nella Bucovina e nella Dalmazia. Ma il relatore Van der Strass annunziò che i rappresentanti di queste tre provincie chiedono l'introduzione del nuovo Codice nel loro paese. La Commissione si rimette su ciò alla decisione della Camera. Ma essendo stata, durante la discussione speciale, proposta dal deputato Tomaszkzuck e da tre altri deputati della Commissione stessa, l'introduzione del nuovo Codice nelle provincie suddette, il ministro della giustizia, signor Glaser, dichiarò in nome del governo, che questo non si oppone a tale proposta, fatta dalla minoranza della Commissione; che anzi il governo sarà lieto di vedere la nuova legge in vigore quanto più generalmente è possibile. Se il governo non aveva compreso i tre paesi sopra mentovati, egli è perchè quelle provincie non avevano ancora fatta la

prova del giurì, e non si potea presupporre come questo vi funzionerebbe; il governo volle così evitare il rimprovero di fare un accentramento a oltranza, senza tener conto delle condizioni locali dei vari paesi. La proposta Tomaszkzuck fu approvata.

Il 6 giugno l'Assemblea francese ha ripigliata la discussione dell'articolo 37 della legge militare, il quale articolo, come già scrissimo, fissa il servizio dell'esercito attivo a cinque anni ed a quattro anni quello della riserva, con che una parte del contingente venga mandata in licenza dopo 6 mesi od un anno e rimanervi a disposizione del ministro della guerra affine di non sopraccaricare soverchiamente il bilancio.

Il generale Trochu pronunziò un discorso inteso a dimostrare questi due punti:

Che con cinque anni di servizio si è obbligati a non far passare che sei mesi od un anno sotto le armi ad una parte del contingente, mentrechè con tre anni di servizio i soldati possono essere trattenuti ai corpi almeno due anni e ciò per la parte più favorita di essi;

Che il soldato di tre anni è superiore e preferibile a quello di cinque.

Il signor Sarette parlò a lungo per sostenere le proposte della Commissione.

Per l'indomani era annunziato il discorso del signor Thiers che fu riassunto dal telegrafo.

L'*Avenir Militaire* così compendia le proposte della Sottocommissione per l'organizzazione dell'esercito: 1° creazione di 23 nuovi reggimenti di fanteria; soppressione di 30 battaglioni di cacciatori a piedi; 2° creazione di 13 nuovi reggimenti di cavalleria; 3° creazione di altri 4 reggimenti d'artiglieria da 14 batterie e 2 batterie di più per ciascuno dei 32 reggimenti esistenti; 4° Sei nuovi battaglioni del genio.

In caso di guerra si potrebbero mobilizzare immediatamente 16 corpi d'esercito e 4 divisioni di cavalleria di riserva con un effettivo complessivo di 680 mila uomini.

Sommando con questa cifra le truppe destinate a colmare i vuoti delle truppe che ammontano a 325 mila uomini, l'effettivo totale dell'esercito attivo si compone di un milione e cinquemila uomini senza tener conto dell'esercito territoriale.

In tempo di pace si sopprimerebbero per la fanteria i quarti battaglioni di deposito; per la cavalleria i sesti squadroni, e le batterie verrebbero ridotte a quattro pezzi.

La *Patrie* dice che il ministro della guerra ha determinato l'elenco dei membri del Consiglio di guerra che dovranno sentenziare nel processo contro il maresciallo Bazaine. Furono anche designati dei membri supplementari pel caso che qualcheduno dei titolari cadesse malato. L'elenco non verrà comunicato al maresciallo Bazaine se non allora che l'istruzione sarà terminata, ed è soltanto dopo compiuta questa formalità legale che la costituzione del Consiglio verrà resa di pubblica ragione per mezzo di un decreto del presidente della Repubblica.

La *France* riferisce che il signor Rouher venne udito la mattina del 6 dalla Commissione d'inchiesta sugli atti del governo del 4 settembre. La deposizione del signor Rouher fu cortissima, in opposizione con ciò che il pubblico e la stampa avevano mostrato di aspettarsi. Egli si è limitato a dimostrare che non ebbe alcuna partecipazione agli avvenimenti degli ultimi mesi dell'impero.

Il giornale citato raccoglie la notizia della rottura delle trattative che il ministro di Francia a Brusselle, signor Ozenne, continuava dall'epoca della denunzia del trattato commerciale franco-belga. Al dire della *France*, una eguale conchiusione non mancherà di verificarsi per le trattative coll'Inghilterra, le quali oggimai non continuano che per pura forma.

Ecco, secondo la *Gazzetta di Madrid* del 31 maggio, le risposte del re Amedeo alle felicitazioni rivoltegli dal Senato e dal Congresso in occasione dell'anniversario della sua nascita:

Al Senato. — Signori senatori, il sentimento che il Senato mi esprime in questo giorno riesce estremamente gradito al mio cuore. Le prove di adesione che voi mi date in così liete occasioni ricompensano grandemente i miei sforzi e la premura che mi ispira il benessere di questa magnanima nazione. Spero che il cielo ascolterà le vostre pregbiere, che sono anche le mie, e che realizzerà le nostre speranze. Animato dalla fede più ardente, io segui ò la via che mi tracciano le leggi, contando sempre sulla cooperazione e sulla saviezza del Senato. Spero fare la felicità di questo popolo nobile e generoso. Gli stessi sentimenti animano la regina, mia sposa amatissima, ed entrambi noi accogliamo colla maggior riconoscenza i vostri voti per la nostra felicità e per quella dei nostri figli diletti.

Al Congresso. — Signori deputati, i sentimenti, che mi esprime la patria per mezzo dell'organo legittimo dei suoi nuovi rappresentanti nel Congresso, come pure l'omaggio di fedeltà e d'affezione che venite ad offrirmi riescono soddisfacentissimi al mio cuore. È tuttavia lamentevole tanto per me quanto per i deputati che in questo giorno abbiamo tutti da deplorare la triste e sanguinosa perturbazione che affligge la nazione nei due emisferi. Nutro fiducia che colla protezione del cielo, la cooperazione dei corpi legislativi, collo sforzo delle nostre truppe di terra e di mare e dei cittadini che hanno volontariamente preso le armi per la difesa delle leggi e dell'integrità della Spagna, io riuscirò a stabilire la pace pubblica in tutte le parti del Regno, consolidando l'ordine e la giustizia colla libertà e colla Costituzione. La regina, mia augusta sposa, che vi ringrazia come me dei vostri voti per la nostra felicità e per quella dei nostri amatissimi figli, volge le sue ferventi preghiere al cielo perchè conceda i suoi doni più preziosi alla nobile nazione spagnuola!

Fu nella seduta del giorno 3 delle Cortes che il maresciallo Serrano diede le spiegazioni sulla sua condotta riguardo alla convenzione di Amorovieta.

In prima il contr'ammiraglio Topete ha dichiarato che il governo approvava senza riserva la condotta del maresciallo ed assumeva la responsabilità de' suoi atti.

Il capo dell'esercito del Nord ebbe la parola e dopo aver fatto l'elogio del generale Moriones e degli altri generali ed ufficiali e soldati sotto i suoi ordini, mise in chiaro i vantaggi della convenzione, la quale ebbe per conseguenza di far cessare la guerra nella Biscaglia, dove ormai non rimangono più che alcuni banditi.

Disse che il ministero presieduto dal signor Sagasta gli commetteva senza posa di por fine alla guerra civile, e che di fronte a tali istanze ed alla presunzione che la lotta potesse prolungarsi aveva preferito di sottoscrivere la convenzione ed aveva creduto con ciò di rendere un effettivo servizio al paese.

Varii deputati della maggioranza presentarono una proposta per chiedere al Congresso di esprimere la sua soddisfazione ed approvare la condotta del maresciallo.

Appoggiata dal deputato Ancuna tale proposta fu presa in considerazione, ma la opposizione ne presentò un'altra chiedente al Congresso di non deliberare sulla mozione precedente. Fu il signor Romero che svolse ed appoggiò quest'altra proposta.

In seguito ad un caldo elogio del maresciallo Serrano fatto dal ministro di Stato la proposta della opposizione fu respinta con 165 voti contro 51.

Dietro ad una ulteriore discussione, cui presero parte i signori Abarzuza, Pi y Margall, Alonso Martinez ed altri deputati, la mozione della maggioranza fu adottata con 140 voti contro 22.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri prese a discutere il bilancio definitivo del Ministero della Pubblica Istruzione e ne approvò quarantun capitoli; di alcuni de' quali trattarono i deputati Carutti, Sulis, Michelini, Pancrazi, Salvatore Morelli, Pericoli, Emanuele Ruspoli, Bertani, Bellia, Miceli, Fambri, Suardo, Pepe, il relatore Bonghi, il Ministro reggente il Dicastero dell'Istruzione Pubblica e il Presidente del Consiglio.

ELEZIONI POLITICHE

del 9 giugno 1872.

Collegio di Caprino. — Inscritti 697.

Piccinelli voti 132.

Scotti 7.

Vi sarà ballottaggio.

IL RETTORE DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

Visto il Regio decreto 10 maggio 1858, la legge 21 febbraio 1859;

Visto il Regio decreto 26 febbraio, e il decreto Ministeriale 25 marzo 1865;

Visto il Regio decreto 11 aprile, e il decreto Ministeriale 11 luglio 1869;

Vista la nota di S. E. il Ministro di Pubblica Istruzione, in data 21 aprile ultimo scorso, e l'elenco dei posti gratuiti nel Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, da mettersi al concorso;

Fa noto:

Che nel prossimo agosto, nei giorni e nelle città che saranno ulteriormente stabilite per decreto Reale da pubblicarsi nel foglio officiale del Regno, si apriranno gli esami di concorso a 31 posti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, cioè 24 di fondazione Regia, 2 di fondazione Vandone, 5 di fondazione Ghislieri (S. Pio V).

I 24 posti di fondazione Regia (salvo uno riservato agli alunni degli Istituti tecnici per la Facoltà di matematiche) sono indistintamente applicati a qualunque Facoltà, e aperti a tutti gli studenti nativi delle antiche provincie dello Stato.

I 2 posti della fondazione Vandone sono destinati: 1 allo studio delle matematiche, 1 per le belle lettere o per la filosofia razionale o per la teologia, e riservati a beneficio dei giovani oriundi di Vigevano e ivi domiciliati: in mancanza di questi succedono i nativi del circondario di Lomellina, e in vece loro qualsiasi altro giovane delle antiche provincie. Il merito relativo sarà tenuto in conto solo fra i chiamati di uno stesso grado.

Dei 5 posti della fondazione Ghislieri - 4 sono destinati ai nativi del comune di Bosco Marengo; - 1 ai nativi della città di Alessandria.

Possono aspirare a quest'ultimo posto gli studenti che avranno ottenuto, prima degli esami di concorso, il certificato di licenza ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di belle lettere, di filosofia, di storia naturale, di scienze fisiche o chimiche, per cui bisogna aver conseguito l'attestato di licenza liceale. Gli aspiranti ai 4 posti riservati per i nativi di Bosco debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (Legge 21 febbraio 1859).

La pensione assegnata ai vincitori dei suddetti posti è di lire 70 per ciascun mese dell'anno scolastico.

Gli esami di concorso non dispensano i concorrenti dal sostenere gli esami di ammessione ai corsi universitari, ove non li abbiano ancora sostenuti.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città, ove ha sede una Università di studi, non sono ammessi, per attendere *alle scienze ivi insegnate*, a fruire del benefizio di un posto gratuito di Regia fondazione, fuorchè nel caso che, per assoluta mancanza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Gli esami di concorso si daranno per gli alunni delle Scuole classiche secondo le prescrizioni stabilite dal regolamento, approvato con Regio decreto 10 maggio 1858, inserto al numero 2844 della Raccolta degli Atti del Governo, e per quelli degli Istituti tecnici secondo le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 11 luglio 1869.

Per essere ammessi all'esame di concorso gli aspiranti dovranno presentare al Regio provveditore della rispettiva provincia, ed all'ispettore per le scuole del proprio circondario, fra tutto il prossimo mese di giugno:

1° Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la Facoltà al cui studio intendono di applicarsi, ed il posto della fondazione al quale aspirano;

2° L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° Le carte d'ammessione allo studio del corso liceale, o dell'Istituto tecnico, compresa quella dell'ultimo anno, munite delle necessarie sottoscrizioni, le quali, per l'anno in corso, saranno limitate a tutto il mese di giugno;

4° Un certificato del preside del Liceo, o del direttore del Ginnasio o dell'Istituto tecnico in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta. Qualora l'aspirante sia in corso di una Facoltà dovrà inoltre comprovare con un certificato del sindaco della città, nella quale attese agli studi universitari che egli tenne buona condotta durante i medesimi;

5° Un certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante sofferse il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6° Un attestato del sindaco, il cui contenuto sia *confermato dal giusdicente locale, in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui, il patrimonio che l'aspirante, il padre o la madre possedono, accennando se in beni stabili, in capitali, o fondi di commercio, in crediti scritti, o non iscritti, non meno che la somma che essi pagano a titolo di contribuzione, giustificato dall'*uffizio dell'agente delle tasse*.

I concorrenti dovranno presentare il certificato di licenza liceale, o dell'Istituto tecnico, o del Ginnasio di cui sopra, al provveditore di quella provincia, in cui hanno luogo gli esami di concorso, e ciò conformemente al disposto dall'art. 1, n. 1, della legge 3 agosto 1857.

In mancanza dell'attestato di rispettiva licenza ginnasiale o liceale saranno esclusi dagli esami di concorso dal Regio provveditore medesimo.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati*, in luogo delle carte indicate al n. 3, presenterà un certificato rilasciato dai medesimi, comprovante che egli ha terminato o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale o liceale o tecnico, quale si richiede per il posto al quale aspira; e quanto al certificato, di cui al n. 4, dovrà ottenerlo dal sindaco del comune, nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni.

Per coloro che avessero già depositato tutti o in parte i suddetti documenti alle segreterie delle relative Università, in occasione degli esami di ammessione o di altri esami, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda al provveditore agli studi od all'ispettore del circondario, al quale si presentano; avvertendo però che il certificato medico, e l'ordinato della Giunta municipale debbono essere di data recente.

Trascorso il mese di giugno prossimo, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Torino, dal Palazzo della Regia Università, addì 31 maggio 1872

TIMERMANS.

DISPOSIZIONI *concernenti gli aspiranti al concorso per i posti gratuiti del Collegio per le Provincie, contenute nel regolamento approvato con R. decreto 10 maggio 1858, e nella legge 21 febbraio 1859, nel decreto Ministeriale 11 luglio 1869 e nella Relazione a S. M. che precede il Reale decreto 26 luglio 1856.*

(*Dal Regolamento*) — 2. Gli esami di concorso per i posti di R. fondazione . . . . . si compongono di sei lavori in iscritto e di due esperimenti verbali.

3. I lavori in iscritto consistono:

1. In una composizione latina;
2. In una composizione italiana;
3. Nella soluzione di quesiti sulla logica e metafisica;
4. Id. sull'etica;
5. Id. sull'aritmetica, algebra e geometria;
6. Id. sulla fisica;

Una delle composizioni di cui ai numeri 1 e 2 verserà sulla storia.

6. I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi, secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 mattutine, e la seconda alle ore 2 pomeridiane.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

7. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sia a voce che per iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro, fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

8. Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il proprio nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la Facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

9. I due esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto e sui programmi degli esami di magistero; saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta, sotto la presidenza del provveditore, da tre esaminatori specialmente delegati dal Ministro. Essi avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto, ed in guisa che ciascun candidato non abbia a subire più d'un esame per giorno.

10. Ciascuno degli esami verbali dura un'ora per ogni concorrente.

Nel primo esame un esaminatore interroga sulla letteratura, un altro sulla logica e metafisica, ed il terzo sull'aritmetica, algebra e geometria; nel secondo un esaminatore interroga sulla storia, un altro sull'etica, ed il terzo sulla fisica.

11. Ogni esaminatore interrogherà il candidato per venti minuti sopra quesiti estratti a sorte e sul tema del lavoro in iscritto. In quanto ai quesiti si atterrà alle norme rispettivamente prescritte dagli articoli 22, 23, 29, 34 e 35 del Regolamento per gli esami di magistero approvato con Regio decreto del 6 marzo 1856.

20. Gli aspiranti ai posti della fondazione di S. Pio V per lo studio di belle lettere, di filosofia, di scienze fisiche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto pegli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.

21. Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione per lo studio delle altre Facoltà, l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, l'una in iscritto e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

(*Dalla legge*) — Gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri stabiliti nel Regio Collegio Carlo Alberto a favore del comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione Regia.

Disposizione testamentaria del conte Vandone:

« Ordino e voglio che dalle mie sostanze venga prelevato un capitale di lire *centomila* da riporsi a sicuro e fruttifero impiego fra il termine d'un anno « dopo la mia morte, e che coi redditi annuali della « medesima somma siano create numero *undici piazze* « gratuite nel venerando Collegio dei Gesuiti, ossia di « San Francesco in Torino, ed in mancanza di queste, « in quell'altro Collegio che più si crederà conveniente « dagli infrascritti miei eredi universali, e sieno mantenuti ivi agli studi presso l'Università di Torino « undici giovani, cioè: due addetti alla Facoltà legale; « due alla teologia; due alla medicina e chirurgia; « due alle belle lettere; due alla filosofia ed uno alla « matematica.

« Tali piazze saranno distribuite previo esame di « concorso ed a quei giovani sprovvisti di altri mezzi, « onde mantenersi agli studi, i quali in detto esame « avranno dato maggior saggio dei loro talenti e del « loro studio ».

Art. 4. del Regio decreto 26 luglio 1856:

« I posti gratuiti (Vandone) verranno conferiti mediante esame di concorso, giusta le norme vigenti « per i posti di fondazione Regia, e secondo la distribuzione e le condizioni prescritte dalle tavole testamentarie ».

(*Decreto ministeriale 11 luglio 1869*) — Visto l'articolo 2 del Regio decreto 11 aprile 1869, con cui venne reso disponibile per gli studenti degli Istituti tecnici, industriali e professionali i quali sono abilitati a presentarsi agli esami di ammessione ai corsi della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, un posto gratuito nel Regio Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie antiche.

Le prove per tale concorso consisteranno nelle seguenti materie così per iscritto, come oralmente, secondo i programmi annessi al regolamento 18 ottobre 1865:

1° Matematica. (programma 36°, dal numero 1 fino al 26).

2° Meccanica elementare (programma 38°, dal numero 1 al numero 14).

3° Fisica elementare (programma 21°, dal numero 1 al numero 33).

4° Storia (programma 24°, dal numero 9 al numero 34).

5° Componimento italiano.

Tali esami di concorso saranno dati negli stessi luoghi e negli stessi giorni degli esami dei concorrenti delle Scuole classiche.

CAPITANERIA DI PORTO IN VENEZIA.

Il sottoscritto rende noto che il giorno 12 maggio spirante, fuori il Porto di Lido, venne ricuperato un battello lungo metri 6 15 e largo metri 1 39.

Si diffida chiunque possa avervi diritto a comprovarne la proprietà presso questa capitaneria di porto nei termini prescritti dall'articolo 136 del Codice per la marina mercantile.

Venezia, lì 31 maggio 1872.

Il Capitano del Porto
V. PIOLA.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Bologna, 9.

Il *Monitore di Bologna* dice che solo 90 chilometri dell'agro ferrarese rimasero inondati; 22,000 abitanti furono cacciati dalle acque; le riparazioni procedono alacremente.

Chiusura della Borsa di Firenze — 10 *giugno*.
(Ritardato per interruzione di linea).

	8	10
Rendita 5 0[0	75 15	75 21 1[2
Napoleoni d'oro	21 43	21 45
Londra 3 mesi	26 90	26 92
Francia, a vista	106 90	107 —
Prestito Nazionale	81 90	81 90
Azioni Tabacchi	749 —	749 —
Obbligazioni Tabacchi	520	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	485 50	481 75
Obbligazioni id.	222 —	222 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1734 —	1734 —

Tendenza ferma.

MINISTERO DELLA MARINA
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 8 giugno 1872 (ore 16 5).

Il mare è perfettamente tranquillo e i venti deboli di nord. Il cielo è sereno in molti posti d'Italia, coperto a Civitavecchia ed a Procida, nebbioso a Venezia, nuvoloso in qualche altra stazione. Il barometro oscilla leggermente, la pressione media è di 7 6 mm. Ieri nel pomeriggio temporale ad Aosta, leggiere pioggie a Genova e ad Urbino. La calma regna su tutto il Mediterraneo. Il tempo si manterrà calmo e buono.

Firenze, 9 giugno 1872 (ore 15 15).

Calma quasi generale in terra e in mare. Levante forte ad Aosta. Scirocco forte e mare agitato a Cagliari. Cielo sparso di nubi nella maggior parte d'Italia. Stamattina pioggia leggerissima e di breve durata a Genova ed a Firenze. Barometro abbassato fino a 3 mm. in molte delle nostre stazioni. Il tempo accenna di nuovo a turbamenti atmosferici locali.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 8 *giugno* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 4	764 6	764 3	765 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 0	22 0	22 7	17 2	TERMOMETRO
Umidità relativa	84	58	52	78	Massimo = 23 6 C. = 18 9 R.
Umidità assoluta	10 69	11 37	10 64	11 36	Minimo = 11 9 C. = 9 5 R.
Anemoscopio	N, 2	S. 2	O. 11	S. 0	
Stato del cielo	4. piccoli strati	8. bello, pochi cirri	9. bello, cirri al Sud	10. belliss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 10 *giugno* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 72	—	75 10	75 07 1[2	75 25	75 20	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	82 20	81 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	82 50	82 30	— —	— —	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0[0	1 aprile 72	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0[0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	507
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 —	72 80	—	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	71 90	71 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 55	71 50	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3855
Banca Romana	»	1000	1660 —	1655 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	575	574 50	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	625 —	623 —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	143 50	143 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	205 —	203 —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	587 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	735 50	735 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	735 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	512 —	511 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	234 —	230 —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO	CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	—
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 90	105 85
Firenze	8	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 94	26 92
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	—
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		— —	— —
				Sconto di Banca 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rendita ital. 5 0[0 75 15, 12 1[2, 10 cont.; 75 25, 22 1[2, 20 fine corrente.
Prestito Rom., Blount 71 90.
Detto, Rothschild 71 50, 71 55.
Banca Romana 1650, 1655.
Banca Generale 575, 574.
SS. FF. Romane 143.
Soc. Anglo-Romana per l'illum. a gas 735, 735 50.
Credito Immobiliare 511.
Comp. Fond. Italiana 230.

Il Deputato di Borsa: GIUSEPPE BIGAOCI. — *Il Sindaco:* ALESSANDRO MARCHIONNI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI FIRENZE

Avviso d'asta.

La mattina del 28 giugno corrente alle ore 10 nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Firenze, avanti l'intendente o suo delegato, si procederà all'incanto, col metodo delle schede segrete, recanti offerte di un tanto per tonnellata (1000 chilogrammi) per la vendita di dieci lotti di rame rosetta dello Stabilimento Montanistico di Agordo, e ciascun lotto sarà del peso di cinque tonnellate.

L'incanto si effettuerà alle condizioni espresse nel seguente

CAPITOLATO.

Art. 1. L'asta sarà tenuta separatamente per ciascun lotto, in conformità delle disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

Art. 2. Il rame sarà consegnato ai deliberatarii nella stazione della ferrovia di Conegliano, chiuso in botti, ciascuna del contenuto netto di chilogrammi 500, franco d'ogni spesa, entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso non più tardi di due mesi dal giorno in cui sarà stato approvato il contratto.

Art. 3. L'Amministrazione demaniale però non assume alcun obbligo d'indennizzo, qualora per caso di forza maggiore avvenisse qualche guasto nella strada ruotabile da Agordo a Conegliano, che impedisse o facesse ritardare la spedizione della merce.

Art. 4. I deliberatarii potranno chiedere quando si stipulerà il contratto di deliberamento, che la merce sia loro consegnata a cura dell'Amministrazione in altra piazza del Regno ove esistano ferrovie, previa anticipazione della differenza delle sole spese di trasporto, giusta la relativa tariffa della ferrovia. Tale anticipazione dovrà essere fatta insieme al pagamento del prezzo della merce.

Art. 5. Il pagamento del prezzo del rame dovrà farsi anticipatamente, nel termine di 15 giorni dopo l'approvazione del contratto, presso la Tesoreria provinciale di Firenze, in conto entrate della Direzione Generale del Demanio, proventi dello Stabilimento d'Agordo, con applicazione al cap. 37 del bilancio attivo del 1872.

Il pagamento suddetto potrà effettuarsi anche presso qualsiasi Tesoreria provinciale del Regno, quando però il deliberatario ne faccia speciale dichiarazione alla sottoscrizione del contratto. Dietro esibizione della relativa quietanza di versamento in Tesoreria sarà emesso l'ordine per la consegna della merce, e poscia il decreto Ministeriale per lo scioglimento della cauzione, di cui all'articolo 12 del presente capitolato.

Art. 6. Il deliberamento per ogni lotto seguirà a favore di quel concorrente che avrà offerto un prezzo maggiore, od eguale a quello preventivamente determinato dal Ministero, e consegnato in apposita scheda suggellata e deposta sul banco del presidente all'asta.

Art. 7. Il deliberamento sarà reso di pubblica ragione mediante appositi avvisi d'asta; e dalla data indicata in essi decorreranno i quindici giorni utili per presentare offerte di aumento sul prezzo deliberato, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo.

Art. 8. Le offerte dovranno essere separate e distinte per ogni lotto, scritte in carta da bollo di lire una, colla firma dell'oblatore, e colla indicazione in tutte lettere del prezzo offerto per ogni tonnellata.

Art. 9. Non è ammessa alcuna proposta condizionata.

Art. 10. Gli aspiranti all'acquisto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno provare di avere effettuato presso la Tesoreria provinciale di Firenze un deposito di lire mille per ciascun lotto.

Tale deposito, che potrà essere complessivo per tutti e singoli i lotti, dovrà essere fatto in numerario o in biglietti di banca aventi corso legale nel Regno, o anche in titoli del Debito Pubblico italiano ragguagliati al corso di Borsa.

Potranno anche i concorrenti eseguire il deposito all'apertura dell'asta sul banco della presidenza, il quale deposito sarà restituito dopo eseguita l'asta d'ogni singolo lotto, ad eccezione di quello fatto dal migliore offerente.

Quando il deposito sia stato fatto nella Tesoreria provinciale l'Intendenza di finanza rilascerà ai non deliberatarii la dichiarazione per la restituzione.

Art. 11. Non si procederà all'aggiudicazione di alcun lotto, quando non vi siano offerte almeno di due concorrenti.

Art. 12. Fra dieci giorni da quello dell'avvenuto definitivo deliberamento l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'Intendenza di Firenze per la stipulazione del contratto, e per prestare la cauzione a garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni, mediante deposito di cartelle al portatore e del Debito Pubblico del Regno, da valutarsi al prezzo di Borsa per l'ammontare corrispondente alla decima parte del prezzo del rame acquistato, o mediante deposito di somma equivalente in numerario o in biglietti aventi corso legale.

Non presentandosi fra il tempo sopra fissato, il deliberatario incorrerà a titolo di penale nella perdita del fatto deposito interinale, indipendentemente dal risarcimento d'ogni danno, interessi e spese.

Art. 13. I contratti non saranno perfetti per l'Amministrazione, se non dopo che saranno stati approvati ai termini dei vigenti ordinamenti amministrativi.

Art. 14. Il deliberatario del rame, e la persona, o le persone che avessero da lui regolare mandato per l'oggetto cui si riferisce il presente quaderno d'oneri, dovranno eleggere domicilio in Firenze per tutti gli effetti di legge.

Art. 15. Le spese relative agli incanti ed ai contratti, i diritti di emolumento, di carta bollata, di copie, di stampa, d'inserzione degli avvisi d'asta nei giornali, e di tassa di registro saranno a carico dei deliberatarii in proporzione dei lotti loro aggiudicati.

Dall'Intendenza suddetta, li 7 giugno 1872.

2737 — *L'Intendente:* G. PASINI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Avviso.

Il giorno 1° giugno corrente seguì pubblicamente ad opera dell'apposita Commissione la seconda estrazione di n. 19 obbligazioni del prestito provinciale di Mantova contratto nell'anno 1871.

I numeri estratti sono i seguenti:

2511 3565 5916 0812 1162 5651 6286 3665 2132 0806
4772 4237 0069 4434 7162 1286 6132 1184 3002.

Il servizio di pagamento dei tagliandi maturabili il 1° luglio 1872 e dei titoli favoriti dalla sorte sarà effettuato dal 1° luglio 1872:

In Mantova presso i signori fratelli Bonoris, ricevitori provinciali;
In Roma presso la Banca Italo-Germanica;
In Firenze presso la Banca Italo-Germanica;
In Milano presso Mazzoni e comp. successori Uboldi;
In Verona presso la ditta Figli di Laudadio Grego.

Mantova, 3 giugno 1872.

2672 — *Il Prefetto Presidente:* G. BORGHETTI.

PROVINCIA E DISTRETTO DI BELLUNO - COMUNE DI MEL

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 ant. del giorno di mercoledì 26 giugno corrente avrà luogo davanti al sottoscritto sindaco, in questa residenza municipale, l'incanto per

Appalto dei lavori di costruzione di un ponte in muratura attraverso il torrente Terche, e di sistemazione di un tronco di strada in continuazione dell'accesso destro dalla riva di Chioppa alla piazza di Mel.

1. L'aggiudicazione seguirà ad estinzione di candela, ed a favore di chi avrà offerto un maggiore ribasso sulla somma di lire 61910 07, alla quale fu in totale valutata l'opera secondo il progetto 28 agosto 1871 dell'ingegnere civile dott. Giorgio nobile Pagani-Cesa.

2. Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno effettuare un preventivo deposito di lire 6000 a garantia delle offerte, delle spese e dell'obbligo della cauzione, di cui più avanti, e dovranno presentare regolari documenti comprovanti la richiesta idoneità, a termini dell'articolo 83 del regolamento 4 settembre 1870 sulla contabilità dello Stato, secondo il quale sarà regolata l'asta.

3. Nel termine di giorni 30 dalla definitiva aggiudicazione il deliberatario dovrà assicurare per atto legale la esecuzione dell'appalto e l'adempimento degli obblighi assunti mediante deposito in Cassa comunale di lire 12,000, o con idonea cauzione fondiaria, a termini e per gli effetti del capitolato, sotto pena di perdere il deposito indicato al num. 2, e di soggiacere alle conseguenze di un nuovo esperimento d'asta.

4. I termini utili per presentare migliorie non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione sono fissati in giorni dieci dopo la delibera.

5. Il progetto tecnico e il capitolato relativo, in di cui conformità dovrà essere eseguito il lavoro, sono fin d'ora ostensibili nella segreteria comunale.

6. I lavori dovranno essere compiuti nel periodo di 16 a 20 mesi dal giorno della loro regolare consegna.

7. Tutte le tasse di bollo e registro, e le spese inerenti agli atti di appalto e consecutive staranno a carico dell'appaltatore.

Dall'ufficio municipale — Mel, li 2 giugno 1872.

2701 — *Il Sindaco:* TONETTI CESANA.

(2ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

L'assemblea generale degli azionisti che, secondo l'art. 3 del R. decreto 20 gennaio 1867, n. 3532, deve riunirsi nel mese di giugno presso la sede di Palermo, avrà luogo il 26 corrente, ad un'ora pomerid., in una delle sale del palazzo delle Regie Finanze, via Vittorio Emanuele, e procederà a termini dell'art. 51 degli statuti di questo stabilimento, alla rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza di quella sede.

Firenze, 1° giugno 1872. — 2605

SOCIETÀ REALE
DI ASSICURAZIONE MUTUA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO

Il Consiglio Generale si adunerà nel locale della Direzione (via Corte d'Appello, n. 11), alle ore 1 ½ pomeridiane del giorno 20 giugno corrente, e dei seguenti, sino all'esaurimento delle materie a trattarsi.

L'oggetto principale della convocazione è l'esame dei conti del 1871, e la loro approvazione.

2738 — La Direzione.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI BOLOGNA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'art. 59 del regolamento 25 gennaio 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 15 maggio scorso, per la provvista di

Rame diverso (tombak per bossoli di cartucce) chil. 32000 *per L.* 128000

da introdursi nei magazzini dell'Annunziata fuori Porta S. Mamolo nel termine di giorni 90, e nel modo prescritto dal succitato avviso, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di L. 1 80 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali, per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 21 del corrente mese, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 ½ alle 3 pomeridiane, e alle altre Direzioni dell'Arma nelle ore d'ufficio.

Dato in Bologna il 6 giugno 1872.

Per la Direzione
2742 — *Il Segretario:* G. LA-GUERRA.

BANCA TOSCANA DI ANTICIPAZIONI E DI SCONTO

Approvata con Regio decreto 24 aprile 1870
FIRENZE, PIAZZA DELL'OLIO, 6

L'assemblea generale straordinaria (art. 23 dello statuto) degli azionisti è convocata pel giorno 30 giugno p. v., alle ore 10 ant., nel solito locale, detto Sala Ciacchi, in Firenze, via Jacopo da Diacceto, n. 10, accanto alla stazione ferroviaria.

Ordine del giorno:

1° Rapporto intorno all'andamento sociale, con presentazione del bilancio al 30 giugno, e dell'elenco delle 1005 azioni nominative morose vendute in Borsa a termini dell'art. 153 del Codice di commercio e art. 10 dello statuto, relativa ratifica e deliberazione.

2° Elezione di un nuovo Consiglio d'amministrazione e dei censori.

3° Approvazione della nomina del direttore a farsi dal detto Consiglio nello stesso giorno.

4° Deliberazioni circa un residuo di azioni morose di versamento $^{1}/_{10}$, di $^{3}/_{10}$, ed anche di versamento superiore, e fissazione dei termini dei pagamenti delle rate successive di tutte le azioni.

5° Nell'eventualità di emissione di altra o altre azioni delle quattro serie deliberate in assemblea 23 maggio 1870, incarico al Consiglio di chiedere al Ministero la relativa approvazione.

6° Dichiarazione di nullità del vincolo di garanzia cui erano state diverse azioni sottoposte dal cessato direttore, essendo impraticabili gli uffici cui la garanzia riferivasi.

In pari tempo si richiama l'attenzione dei signori azionisti sulle avvertenze che seguono a' piedi del presente avviso.

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. G. B. DURANTI.

Firenze, 28 maggio 1872.

Avvertenze.

1. Per accedere all'assemblea dovrà farsi alla sede della Società cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza il deposito delle azioni che ciascheduno possedesse in proprio o fosse incaricato di rappresentare all'adunanza. L'ammissione delle azioni in deposito per intervenire all'adunanza sarà chiusa la sera del 5° giorno dinanzi all'adunanza, ossia il giorno 25 giugno a ore *quattro* pomeridiane. Le azioni si restituiscono il giorno seguente all'adunanza.

2. Il proprietario di 5 azioni ha diritto a un voto — quello che ne possiede 15 a due — e così si aggiunge un voto per ogni dieci azioni. — Nessuno, possedendo o rappresentando qualunque numero d'azioni, potrà avere più di 10 voti.

3. Gli azionisti che non potessero intervenire in persona potranno dare il mandato ad altra persona, sia questa azionista o no, di intervenire invece loro all'adunanza a darvi voto, per mezzo di procura in forma legale o per mezzo del modulo a stampa unito alla circolare inviata agli azionisti, eseguendo il deposito delle azioni come al N. 1, sia personalmente che per mezzo di mandatari.

4. Per la validità dell'adunanza occorre siano rappresentate almeno 334 azioni (art. 21 dello statuto). — 2548

Citazione per pubblici proclami.

Ad istanza di Pasquale de Falco, presidente della Congrega di Carità di Pomigliano d'Arco, ivi domiciliato, si citano Giovanni Romano di Carmine, Filippo, Salvatore e Francesco Manna fu Crescenzo, Raffaele Venditti, Marianna Porcaro, Raffaele Romano fu Giuseppe, Donato Romano fu Raffaele, Raffaele Terracciano, Maria Tramontano, Andrea Ajevola, Ferdinando Jazzetta, ricevitore del Demanio, Paolo Jasevoli fu Gennaro, Donato Esposito, Aniello Toscano fu Felice, Alessandro Frate, Michelangelo, Carmine e Giovanni Antignani, Pasquale Palladino e Rocco Pugliese, Onofrio de Falco, Rosa Terracciano, Giuseppe Russo, Nicola, Luigi e Francesco Toscani fu Felice, Crescenzo, Paolo, Francesco e Raffaele Jasevoli fu Gennaro, Salvatore, Felice, Maria Rosa e Pasquale de Cicco, Sebastiano Terracciano, eredi di Giovanni Terracciano, e Maria Rosa Spiezio, coniugi Teresa Cerullo e Francesco Esposito, Gioanni, Antonio, Maria Grazia, Marcello, Luigi, Pasquale e Francesco Crispi fu Michele, eredi di Domenico Crispi, Nicola Guadagni, Giuseppe de Falco fu Francesco, Luigi, Giuseppe e Ferdinando Russo fu Felice, Francesco e Carmine Jasevoli fu Tommaso, Giovanni e Pasquale Rea fu Raffaele, Nunzio Malfi, Paolo Jasevoli e Rosa Antignani, Angiola e Rosa Bianco, Felice Jasevoli fu Francesco, Angelo Antignani fu Giuseppe, Matteo Cantone, Salvatore La Gatta fu Domenico, Natale Leone come Priore, Angelantonio Panico, eredi di Pietro Caiazzo, Gaetano Panico e Felice di Marzo, Domenico Cutinelli ed eredi di Mattia Cutinelli, Pasquale Guadagno fu Pietro, Antonio Jasevoli fu Nicola, Antonio Guadagni fu Luigi, Nunzio Panico, Mauro Guadagni, Antonio Guadagni fu Gennaro, Maria Felicia Guadagni, Orazio e Francesco Guadagni, Antonio Caruso, Antonio Jorio fu Gennaro, Giuseppe Esposito fu Felice, Michele Capone, Giuseppa de Falco, Elia e Salvatore Panico, Michelangelo Antignani, Salvatore de Falco, Luigi Antignani fu Giovanni, Giacomo Siciliani, Carmine Campano, Gaetano Marciano, Ferdinando Russo fu Giuseppe, Gennaro Antrisano, Giuseppe de Falco fu Nicola, Raffaele Cozzolino, Stella Costanzo, Gaetano e Giuseppe Manna fu Giuseppe, Lucia de Cicco, e Salvatore Marino, Vincenzo ed Angelo Antignani, Angela Panico, Irene e Carmela de Falco, Felice Toscani fu Mauro, Raffaele, Fortunata, Irene e Rosa Cantone, Francesco e Raffaele de Cicco, Vincenzo e Concetta Toscano, Carlo Colella, Carmela e Fortunato Leonetti, Nicola Esposito, tutti domiciliati in Pomigliano d'Arco; Luigi Terracciano fu Domenico e Francesco Sepe domiciliati in Somma Vesuviana, Vincenzo Coppola domiciliato in Ottajano, Teresa Castelli domiciliata in Casalnuovo, Gaetano e Felice Toscano domiciliati in Nola, Andrea Ciriello domiciliato in S. Anastasia, Vincenzo Terracciano fu Felice domiciliato in Aversa, Antonio Martino de Carles, Emilio Imbriani, Luca Romano, principe di Ardore tutore del duchino Nicola Riario Sforza, Gioacchino Primicile Carafa, Pasquale e Francesco Ricci, eredi di Luigi Buron, Generale Lecco, Teresa de Palma e Camillo Ricciardi, domiciliati in Napoli, a comparire innanzi al pretore del mandamento di Pomigliano d'Arco li venticinque corrente giugno, giusta il decreto del detto pretore in data 21 scorso maggio, per sentir dichiarare rinnovato il ruolo esecutivo del 19 maggio 1842 pei censi e quandocumque da essi rispettivamente dovuti come eredi ed aventi causa dei primitivi reddenti segnati nel ruolo. Non comparendo si procederà in contumacia. Tale citazione per pubblici proclami è stata autorizzata con deliberazione della Corte d'appello di Napoli del dì 29 aprile corrente anno.

2698 — Eugenio Cutinelli, proc.

Ill.mo Signore,

Ad istanza di Luigi Silenzi, nel giorno 16 novembre 1871 fu trasmesso atto di precetto a Pietro Filonardi per il pagamento della somma di lire 8600, con la comminatoria sopra i seguenti fondi:

1. Terreno a pascolo, posto nel territorio del comune di Colonna, vocabolo Portaccia, numero catastale 221/rata, confinante coi beni di Pasquali Giuseppe del fu Filippo e Capellini Domenico del fu Girolomo; 2. Terreno a vigna, vocabolo S. Rocco, numero catastale 242, 243, 244; 3. Terreno a canneto, in detto vocabolo, numero catastale 245; 4. Terreno a vigna, vocabolo Campo Gillaro, num. catastale 250, 251, 252, 253; 5. Terreno a canneto, in detto vocabolo, numero 256; 6. Terreno seminativo olivato, in detto vocabolo, numero 257, con casa, corte e macine; in detto vocabolo, numero 260; 7. Acque stagnate, in detto vocabolo, numero 261; 8. Bosco ceduo, in detto vocabolo, numero 262; 9. Terreno a vigna, in detto vocabolo, num. 263, 264; 10. Terreno a canneto, in detto vocabolo, num. 265; 11. Terreno a vigna, in detto vocabolo, num. 266, 267; 12. Terreno a vigna, in vocabolo Valle Gite, num. 489, 490; 13. Terreno a pascolo olivato, in vocabolo Fonte Gillaro, num. 849, 850; 14. Terreno a pascolo olivato, in vocabolo San Rocco, numero 848; 15. Terreno seminativo, in vocabolo Valle Rite, num. 874, 875, tutti esistenti nel territorio del comune di Colonna, confinanti ivi coi beni di Silvestri Anna vedova Crescenzi del fu Angelo, Rondelli Costantino di Gaspare, Pallavicini D. Francesco e Giansanti Vincenzo del fu Domenico, non che la strada ed il fosso; 16. Casa di proprio uso, al vicolo della Colonna, numero catastale 132, confinante da due lati coi beni di Crescenzi Alessandro e da un lato la strada; 17. Casa di affitto con corte, in detto vicolo, numero catastale 130, confinante con i beni di Pallavicini Francesco, Crescenzi Alessandro e strada; 18. Casa di affitto con corte, in detto vicolo, numero catastale 133, confinante coi beni di Crescenzi Alessandro da due lati e la strada; 19. Orto in detto vicolo, numero catastale 221; 20. Casa villeggiatura, in detto vicolo, numero 222, l'uno e l'altra confinante coi beni di Gentili Antonio del fu Filippo, Cupellini Domenico del fu Gerolamo e la strada; tutti i detti fondi posti nel comune di Colonna.

Decorsi non uno, ma molti mesi inutilmente, il Silenzi fece istanza alla S. V. Ill.ma perchè venisse deputato un perito all'effetto di stimare i fondi messi sotto precetto.

In questa istanza il Silenzi esponeva come alcuni dei fondi messi sotto sequestro fossero stati venduti, e perciò chiedeva che il perito stimasse soltanto i fondi che nella istanza venivano indicati.

Però posteriormente, e prima che il perito abbia redatto la commessagli perizia, ha potuto verificare il Silenzi che i fondi i quali dicevansi venduti erano tuttora in proprietà del Filonardi, e quindi fa istanza a V. S. Ill.ma perchè voglia ingiungere al perito deputato signor Filippo Annibaldi di periziare anche i fondi che vengono in calce indicati, accordando al perito stesso un ulteriore termine ad emettere in atti il suo rapporto.

Terreno a vigna, vocabolo S. Rocco, num. catastale 242, 243, 244.

Terreno a canneto, in detto vocabolo, num. catastale 245.

Terreno a vigna, vocabolo Campo Gillaro, num. catastale 250, 251, 252, 253.

Terreno seminativo, in vocabolo Valle Rite, num. 874, 875, confinante come retro.

Casa di affitto con corte, al vicolo della Colonna, numero catastale 133, confinante coi beni di Crescenzi Alessandro da due lati e la strada.

Roma, 25 maggio 1872.

2709 — Pietro Cavi, proc.

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Per gli opportuni effetti di legge si rende di pubblica ragione essersi ad istanza del signor Giulio Pio Bassi, domiciliato elettivamente presso il sottoscritto procuratore, presentata istanza all'ill.mo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, perchè al medesimo piaccia nominare un perito giudiziale ad effetto di stimare i seguenti fondi posti in Montorio Romano e suo territorio (mandamento di Palombara) da subastarsi in odio del signor Pelli Luigi fu Angelo per la terza parte indivisa ad esso sul medesimi spettante. I fondi da subastarsi come sopra ad istanza del signor Giulio Bassi sono i seguenti:

Fondi urbani.

Casa di tre piani al Borgo, segnata in mappa T. 161, sezione prima, num. 515, sub.° 1, 2 e 3, confinanti Zingaretti Antonio, Imperi Vincenzo e Chiara e strada.

Terzo piano di casa al Borgo, segnato in mappa alla sezione prima, num. 516, sub.° 3, confinanti Zingaretti Antonio e strada.

Fondi rustici.

Terreno pascolivo olivato, vocabolo Vallecalva, sezione prima, numeri 287 e 1238, confinanti Imperi Egidio, Torres Antonio, D'Agostini Francesco, Petrangeli Giuseppe.

Terreno pascolivo seminativo, vocabolo Le Taverne, ai numeri di mappa 306, 1241, confinanti Giannetti Giuseppe, Fioravanti Lorenzo, comune di Montorio Romano, Torres Vincenzo.

Altro terreno pascolivo e seminativo, in vocabolo Cerqua del Piano, segnato in mappa, sezione prima, ai numeri di mappa 747, 748 princip. 748 sub.° 1, confinanti la strada, il fosso, e Milani Luigi enfiteuta di S. Spirito in Roma.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo Correse o Colle Palombo, segnato in detta sezione prima coi numeri 761, 1258, confinanti la strada, D'Agostini Caterina, Milani Caterina.

Terreno pascolivo, vocabolo le Riuccie, segnato in mappa sezione seconda num. 12 rata, confinanti la strada, Zingaretti Antonio e Beneficio del Calvario.

Terreno seminativo, in vocabolo Colle S. Andrea, sezione seconda, n. 21, confinanti la strada, Fioravanti Leonardo, comune di Montorio Romano.

Terreno seminativo, in vocabolo Colle Palombo, sezione seconda, num. 37, confinanti la strada, Lucarelli Luigi, Moschetti Leonardo, Giovannetti Luigi.

Terreno seminativo vitato, vocabolo S. Lorenzo, sezione prima, num. 1315, confinante cogli stessi Pelli e Torres Antonio.

Terreno seminativo vitato, in vocabolo Correse, sezione seconda, num. 72, confinanti Milani Luigi, Pichetti Marianna, strada e fosso. Prato in vocabolo Pratone, sezione prima, num. 19, confinanti legato pio Fantozzi, parrocchia di Montorio Romano, Milani Luigi, e strada.

Terreno pascolivo, vocabolo Colle Vicolo, sezione prima, num. 27, confinanti Imperi Maria, Di Gian Lorenzo Domenico e Lorenzo, Benedetti Innocenzo.

Terreno seminativo, in vocabolo S. Lucia, sezione prima, num. 151, confinanti il vicolo, D'Agostini Giuseppe ed Agostino.

Altro terreno seminativo olivato, vocabolo S. Lorenzo, in detta sezione prima, numeri 238, 237 e 1517, confinanti comunità di Montorio Romano, gli stessi Pelli, Torres Vincenzo, Imperi Costantino.

Terreno pascolivo seminativo in vocabolo S. Lorenzo, sezione prima, num. 235 e 1223, confinanti la strada, gli stessi Pelli, Milani Luigi.

Altro terreno seminativo, pascolino, olivato, in vocabolo Valle Vittoria, segnato in detta sezione prima ai numeri 226, 227 e 228 princip. 228 sub.° 1, confinanti la strada, D'Agostini Vittoria in Pichetti, comune di Montorio, Torres Vincenzo e Petrangeli Anna Maria.

Altro terreno in parte seminativo, in parte bosco da frutto, in vocabolo Costa Cerreta, e Colle Mese, segnato in detta sezione prima, numeri 649, 652, 1534, confinanti la strada, D'Agostini Giambattista e gli stessi Pelli.

Terreno seminativo, vocabolo Piazza del Pozzo, ai numeri 17 e 18 della sezione seconda, confinanti in due lati la strada, Di Gian Lorenzo Domenico e Lorenzo, e Loreti Giambattista.

Terreno pascolivo, seminativo, vitato, vocabolo L'Infiettate, segnato in detta sezione seconda ai numeri 68, 69, 70 e 172, confinanti il fosso, Galli Gaetano, Milani Luigi, Milani Caterina, Fioravanti Angelo, Luisa e Costantina, cappellania Fantozzi, Torres, salvi ecc.

Che ecc.

Roma, questo dì 6 giugno 1872.

2662 — Avv. Torquato Tancredi.

VENDITA AL PUBBLICO INCANTO.

Con decreto del Regio tribunale civile di Roma, 1ª sezione, del giorno 16 marzo 1872, autorizzavasi la vendita alla pubblica asta del sottodescritto fondo sul prezzo peritale di L. 3588 36 5, desunto dall'architetto signor Alessandro Chilini, di proprietà del minore Pietro Gizzi, domiciliato via della Campanella, n. 2, rappresentato dal suo tutore signor avvocato Luigi Poli, domiciliato via S. Francesco a Ripa, n. 2.

Per il che il sottoscritto Regio notaro pubblico, residente in Roma, incaricato a forma del surrichiamato decreto,

Invita

Chiunque vuole offrire all'incanto stesso di presentarsi alle ore 11 antimeridiane del giorno 28 giugno anno corrente nel suo studio in via Giubbonari, n. 36, osservate le condizioni seguenti:

1° L'asta sarà aperta per il prezzo peritale succitato.

2° Il prezzo ritratto da detta vendita servirà ad estinguere le passività, che gravitano il patrimonio del minore, ed il resto sarà impiegato col vincolo pupillare mediante acquisto di rendita Poli sul Gran Libro.

3° Il fondo passerà all'acquirente nello stato in cui si trova, senza che possa pretendere indennizzo alcuno per abuso, guasto o deterioramento avvenuto per fatto degli attuali possessori.

4° La vendita sarà eseguita in un solo lotto.

5° Restano a carico dell'acquirente le possibili servitù, con facoltà di agire contro i terzi a norma di legge.

6° Le spese dell'atto di vendita, tasse di registro, di trascrizione, decreto di omologazione e perizia sono a carico dell'acquirente, come pure quelle per la quietanza del prezzo.

7° Niuno sarà ammesso a fare oblazione, se non previo deposito in mani del notaro sottoscritto del decimo del valore del fondo in L. 358 84 e più di lire 200 a titolo di spese approssimative.

8° Il pagamento del prezzo dovrà eseguirsi nel giorno stesso che sarà dichiarata definitiva la vendita.

9° I patti della presente vendita saranno obbligatori anche per gli eredi e successori del compratore, ancorchè minori, sotto pena della rifazione dei danni.

Per tutt'altro osserveransi le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Roma, questo dì 27 maggio 1872.

Dott. Francesco Guidi, notaro.

Descrizione del fondo.

Quattro camere terrene poste in Roma in via Monte Caprino, o via de' Saponari, numeri 66, 67 e 68, Rione X, numero di catasto 213, valutate L. 3588 36 5. — 2716

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, con decreto 24 maggio 1872, ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico di Firenze a convertire in titolo al portatore, in favore di Carlo Raisa del fu Domenico, come padre ed unico erede, la cartella di numero 8733 di dieci lire di rendita annua, consolidato cinque per cento italiano, vincolata, ed ora svincolata dalla Direzione Generale delle poste italiane, che servì di garanzia del suo operato al fu Leopoldo Raisa, figlio del ricorrente Carlo Raisa suddetto.

Firenze, 1° giugno 1872.

2609 — Avv. Filippo Cappelli.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI CAPUA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'articolo 59 del regolamento 25 gennaio 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 20 maggio 1872, per la provvista, in unico lotto, di

Rame diverso (Tombak) per bossoli chil. 26800 *per L.* 107200

(da consegnarsi nei magazzini della stessa Direzione nel termine di giorni quaranta pei primi 6700 chilogrammi, il rimanente dovrà essere consegnato dopo la prima introduzione in ragione di chilogrammi 6700 ogni trenta giorni, e così la provvista totale dovrà essere compiuta nel termine di giorni 120 dal dì dell'avviso dell'approvazione del contratto) è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di L. 1 01 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia il fatali per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, scade al mezzodì del giorno 22 giugno 1872, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta in L. 10,800.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 alle 11 ant.

Dato in Capua, addì 7 giugno 1872.

Per la Direzione
2747 — *Il Segretario:* G. DE GENNARO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA

Lavori di rialzo e rinfianco dell'argine destro del fiume Po nel tronco compreso fra gl'influenti Parma ed Enza, della lunghezza di metri 6054.

A seguito dell'autorizzazione avuta dal Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale delle Opere idrauliche) con dispaccio in data del 27 maggio p. s., numero 12279/7730, divisione 5ª, si fa noto

Che addì 25 giugno corrente, ad un'ora pomeridiana precisa, negli uffizi della prefettura di Parma, dinanzi all'illustrissimo signor prefetto od a chi per esso, e coll'assistenza del signor ingegnere capo del Genio civile governativo di questa provincia, si procederà ad un pubblico incanto per dare ad appalto i lavori sopracitati, quali sono descritti nel relativo progetto compilato addì 27 gennaio 1872 da quest'ufficio del Genio civile governativo.

I predetti lavori sono stimati L. 58754, sulla qual somma sarà aperto l'incanto.

Non saranno ricevute offerte per ribasso minori di lire cinquanta.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine, secondo il prescritto dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

I lavori saranno incominciati cinque giorni dopo quello della loro regolare consegna, ed ultimati entro il termine di novanta giorni naturali a decorrere dalla data del verbale relativo alla consegna stessa.

I concorrenti dovranno, prima dell'apertura dell'incanto, depositare la somma di lire tremila (3000) in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, e presentare due certificati, l'uno di moralità, rilasciato dall'autorità del luogo del rispettivo domicilio, e l'altro d'idoneità, di data non anteriore di 6 mesi, spedito da un ingegnere e confermato dall'autorità prefettizia.

Chiunque poi abbia le qualità richieste potrà offerire entro quindici giorni dalla prima aggiudicazione, e così non più tardi del 10 luglio p. v. ad un'ora pomeridiana, il ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di deliberamento.

Il pagamento del prezzo sarà fatto in rate dell'importo di lire diecimila a misura dell'avanzamento regolare dei lavori sotto la ritenuta del decimo di guarentia.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva corrispondente a un decimo del montare netto delle opere date in appalto, la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, od in cedole del Debito Pubblico dello Stato, valutate al corso effettivo di Borsa.

Esso poi avrà l'obbligo di eleggere il suo domicilio legale in Parma, e di condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea ed accetta all'Amministrazione.

Le spese tutte di asta, contratto, bolli, copie, di registrazione ed ogni altra accessoria, sono a carico dell'imprenditore.

I capitolati del cottimo trovansi ostensibili, insieme coi disegni dei lavori, in questa prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Parma, 10 giugno 1872.

2757 — *Il Segretario di Prefettura:* G. ARTUSI.

Banca Agricola Italiana

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca Agricola Italiana, convocata per questo giorno 7 di giugno, non essendosi trovata in numero sufficiente per poter deliberare, l'assemblea stessa viene nuovamente convocata per il giorno primo del mese di luglio p. v., a ore 12 meridiane, nelle sale della Banca medesima, in Firenze, via dei Fossi, n. 16, primo piano, secondo le norme contenute nel titolo V dello statuto sociale, con diffidamento che gli intervenuti potranno deliberare qualunque sia il numero dei medesimi e quello delle azioni da essi rappresentate (art. 52 dello statuto).

Ordine del giorno.

1° Rapporto del Consiglio di amministrazione sulla situazione degli affari;
2° Discussione ed approvazione del bilancio a tutto il 1871;
3. Determinazione del dividendo;
4° Nomina di dieci consiglieri di amministrazione che sortono d'ufficio per ragione di anzianità di nomina.

Firenze, li 7 giugno 1872.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
IPPOLITO GAMBA.

Avvertenze.

I consiglieri che sortono d'ufficio sono i signori: conte Antonio Beretta, conte Ippolito Gamba, comm. Leopoldo Giaconi, principe Giuseppe Giovannelli, cav. Giuseppe Griffoli, avv. Mario Orsini, Adriano Righi, Enrico Scialiero, marchese Vincenzo Trigona, e conte Pietro Manfrin dimissionario.

Non possono intervenire all'assemblea che gli azionisti possessori di almeno 20 azioni (art. 44 dello statuto).

Per intervenire all'assemblea occorre depositare alla Cassa della Società le ricevute delle azioni o i certificati provvisori almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione (art. 45).

Nessuno può farsi rappresentare all'assemblea che da un altro azionista il quale abbia diritto di intervenirvi (art. 46). — 2711

2668

BANCA DI LECCO

Approvata con Regio Decreto 6 maggio 1872

A termini dello statuto s'invitano i signori azionisti per il versamento del 2° e 3° decimo di complessive L. 100 su ciascuna delle azioni, da eseguirsi dal giorno 7 al 10 giugno p. v.

Presso la Banca di Lecco . . . . in Lecco
" la Banca di Credito Valtellinese (Lucini Mottana e C.) in Tirano
" il signor Francesco Grisi e C. . . . . in Milano
" il signor Diego Mantegazza . . . . in Como

VENDITA GIUDIZIALE.

Ad istanza del Collegio Nazzareno di Roma e per esso il Padre Leone Sarra rettore, ivi domiciliato, rappresentato dal sottoscritto procuratore, il quale prosiegue gli atti di vendita dell'infradicendo fondo già iniziati da Gio. Battista Parsi, e ciò in virtù del § 1308 del reg. leg. giud. pontificio e delle disposizioni transitorie in vigore. In forza di sentenza resa dal soppresso tribunale civile di Roma, secondo turno, il 30 giugno 1865, ad istanza del signor Parsi fu ordinata la vendita del seguente fondo, ed in seguito della produzione fatta al fascicolo 634, del 1865, tanto del capitolato, quanto dei certificati ipotecarii e rapporti dei periti Polsoni-Maracchi e Nannetti;

Nel giorno 13 luglio 1872, alle ore 11 antimeridiane, nell'officio della depositeria, entro il Monte di Pietà di Roma, si procederà col pubblico incanto alla vendita giudiziale a favore del maggiore offerente della casa da cielo a terra, posta in Roma, al vicolo delle Colonnette, ai civici numeri 8 e 9, composta da pian terreno con annessa corte e sottoposta cantina, due ambienti sotterranei, un piano mezzado, due piani superiori, soffitte abitabili e diritto di acqua, confinante con i beni di Francesco Roncetti, del signor Ferrari e la strada, salvi, ecc.; il primo prezzo d'incanto attribuitogli dai suddetti periti sarà di lire 24,053 12|12, da aumentarsi a forma di legge.

Roma, li 10 giugno 1872.

Mariano Baldassarini, proc.
2721 — Ignazio Baldazzi, usciere.

REGIA PRETURA
del terzo mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto rende noto che con atto ricevutosi in questa cancelleria il dì primo corrente giugno il signor Luigi Tailetti dichiarava di non voler accettare se non col beneficio di inventario l'eredità intestata pervenutagli dal proprio cugino paterno in primo grado Giuseppe Tailetti del fu Ferdinando, morto il quattordici dicembre scorso in questa città, piazza Montevecchio, n. 21.

Roma, 5 giugno 1872.

2729 — Canc. Muratori Costanzo.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale di Palermo certifica essere stata emessa a' 31 marzo 1871 deliberazione presidenziale con cui si dichiararono liberi e sciolti da ogni ulteriore obbligo di legge per deposito di una cauzione i signori Tommaso, Salvatore, Francesco e Giuseppe Paternostro e questi pur come acquirente e rappresentante la sorella Rosaria moglie del signor Andrea Dara; coniugi Antonina Paternostro e Giuseppe Patti fu Gaetano di lei marito autorizzante, figli tutti del fu Placido da Corleone, e tutti quali eredi intestati e rappresentanti il fu Matteo Paternostro assunto per la fideiussione della libertà provvisoria accordata il 3 aprile 1865 a Biagia Paternostro; e in conseguenza fu disposto doversi dal direttore della Cassa de' Depositi e Prestiti del Regno pagare e restituire a detti eredi e rappresentanti il fu Matteo Paternostro e per essi al dottor Gaetano Bentivegna di loro procuratore speciale la somma di lire duecento coi frutti di legge depositata il 1° maggio 1865 alla Cassa de' Depositi di Palermo per la detta cauzione. — Il cancelliere Savagnone G.

Copia conforme all'originale rilasciato a' 10 novembre 1871 e registrato al numero 17224 del repertorio generale a richiesta degl'interessati. — 2508

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Si rende noto per ogni effetto di legge che col giorno 20 maggio prossimo passato i signori V. Notahin ed il signor Mas. cavaliere Hardmuth si sono costituiti in Società onde stabilire, attivare ed esercitare in Roma un forno per la lavorazione di pane ad uso Vienna e di altre qualità. Il diritto di amministrare e quello di firmare è esercitato collettivamente da ambedue i socii.

Roma, 6 giugno 1872.

2715 — Carlo Piccini, proc.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.